SETTANTA DOCUMENTI

RELATIVI

ALLA COLLEGIATA DI SAN FEDELE

IN COMO

PUBBLICATI PER CURA

DEL

Sac. BALDASSARE BERNASCONI

COMO
TIPOGRAFIA CAVALLERI E BAZZI
1887

DOCUMENTI DEL CAPITOLO DI S. FEDELE

Di questa opera se ne sono stampate
duecento copie

SETTANTA DOCUMENTI

RELATIVI

ALL'INSIGNE COLLEGIATA DI SAN FEDELE

IN COMO

PUBBLICATI PER CURA

DEL

Sac. BALDASSARE BERNASCONI

COMO
TIPOGRAFIA CAVALLERI E BAZZI
1887

A

LEONE XIII

INSTAURATORE DEGLI STUDII STORICI

NEL SUO SACERDOTALE GIUBILEO

AL LETTORE

Le pergamene, che pubblico, erano destinate a perire, per poco che fossero rimaste nel luogo dove per una fortuita circostanza le rinvenni. Leggendole, con non poca fatica, tanto sono in gran parte malconcie, e confrontandole cogli storici nostri mi accorsi che desse erano sfuggite alle loro ricerche: difatti non uno dei documenti che presento al gentile lettore, è citato dal copiosissimo Tatti, dal diligentissimo Rovelli. Mi parve allora che sarebbe stata cosa utile portarle a cognizione degli studiosi, nella speranza che ad essi giovino, spargendo luce sopra un' epoca lontana e non ricca di notizie, accrescendo lustro all' insigne collegiata di S. Fedele che per circa un millennio, visse di vita prospera e non turbata.

L' opera mia sta tutta qui, poichè le brevi note che, a schiarimento di nomi e di fatti, trovansi

alla fine di ciascun documento, non valgono ad altro che a risparmiare la fatica di rintracciare le stesse notizie negli storici nostri. Note illustrative di maggior peso, troverà il lettore in appendice; esse sono ricavate dalle opere di un degno sacerdote che è gloria e vanto degli studii storici e che mi onora della sua benevolenza. Alla gentile condiscendenza di un venerando uomo, benemerito delle scienze archeologiche, devo pure le notizie intorno alla Chiesa di S. Fedele. Da un amico mio, appassionato cultore di cose comasche, m' ebbi su quel Capitolo i cenni che pubblico in quella forma che mi furono dati.

Nella lieta e solenne circostanza che tutta la Cristianità s' allegra per le Nozze d' oro del Padre Comune dei Fedeli, ho voluto portare io pure il mio modestissimo tributo. Poca cosa invero, ma ho fatto quanto stava nelle mie forze: faceva a me difetto

l'ingegno per assumere il grave ed alto ufficio di storico; mancava a me, cui preme vigile e continuo il pensiero de' miei doveri parrocchiali, il tempo per attendervi. A me basti l'apprestare i documenti da cui si possano ricavare o confermare quelle verità che alla Magistra vitæ *sono care e dovute.*

L'Augusta Parola del Santo Padre ha detto: **Incorrupta rerum gestarum monumenta, si qui tranquillum et præiudicatæ opinionis expertum intendat animum, per se ipsa Ecclesiam et Pontificatum sponte magnificeque defendant.** *Ispirandomi ad essa, per quanto stava in me, ho preso animo a presentare questo povero ma riverente omaggio, che spero sarà a Lui accetto.*

Avrò poi ottenuto al di là de' miei voti se coll'esempio avrò incoraggiato i miei colleghi, (cui sono affidati archivii, umili sì, ma non poveri di notizie)

a pubblicare le pergamene ed i documenti che ponno illustrare e uomini e cose del passato. Qual larga messe, con tale pubblicazione inspirata ad un tipo comune, per gli scrittori di storia, oggi che l'analisi s'impone a chi vuole avere un esatto concetto degli avvenimenti, spesso svisati da uomini venali o passionati! Qual migliore auspicio per sì fatta opera che il venerato nome di Leone XIII il quale aprendo agli studiosi gli Archivi Vaticani diede modo di far rifulgere di nuovo splendore la Chiesa!

Sac. BERNASCONI BALDASSARE

Parroco di Torno.

DOCUMENTI

I

1183. 28 Marzo

(Corrosa)

Sentenza pronunziata da Giordano de Stazona [1] Giudice, quale Assessore di Prete Giovanni di S. Fedele e di Giovanni de Montano, Canonico di Santo Stefano di Fino, arbitri scelti dalle parti in una controversia sopra le decime di certe località del territorio di Fino. Erano in causa i Canonici di Fino [2], i Canonici di S. Fedele [3], Rogerio di S. Benedetto e Guidrado de Sala e consorti [4], la Chiesa di S. Donnino [5]. Rogato da.... [6].

(1) Giordano da Stazona che qui ci appare Giudice e Messo di Federico Imperatore *(judex et domini federici imperatoris missus)*, si era già trovato presente ad una sentenza data dai Consoli di Giustizia di Como a favore dei Canonici di S. Eufemia d'Isola (Febbraio 1177). Dicano gl'intendenti se questo Giordano prenda nome dalla famosa Stazona, la quale in questo tempo

comincia già ad essere chiamata Angera, o dalle nostre due umilissime Stazzone, l'una su quel di Gravedona, l'altra su quel di Tirano.

(2) .... *presbiterum albertum officialem ecclesie de Cermenate et Ubertum quem dicitur de Vertemate canonicos iste ecclesie sancti stephani de Fino agentes hanc causam ex parte totius capituli de fino.*

(3) ...... *dominum Johanem de turri canonicum ecclesie sancti fidelis de Cumis respondentem per ipsa ecclesia et ipsam ecclesiam defendentem.* Intorno ai Canonici e Capitolo di S. Fedele vedi la nota *A* in appendice.

(4) .... *Rogerium de sancto benedicto judicem respondentem per se et guidrado de sala et omnibus suis consortibus.* Ruggiero da San Benedetto fu Console di Giustizia di Como nel 1197 e poi nel 1201 come appare dal trattato di pace tra Comaschi e Bormiesi. La famiglia San Benedetto, cui insieme alla famiglia de Marini devesi l'istituzione di un Ospedale in Como, finì nei Ciceri. Dei San Benedetto, in gran parte Giureconsulti, lasciò fama di buon oratore e miglior leggista Codeo, morto nel 1508.

(5) .... *dominum presbiterum Johanem officialem ecclesie sancti donnini de cumis ipsam ecclesiam defendentem.*

(6) La sentenza è firmata da Giordano da Stazona; il nome del notaio manca per guasto alla pergamena.

II

1184. 15 Maggio *

Bertrame de' Quadri [1] si obbliga a restituire a Giovanni Susani [2] le lire [3] 14 che questi aveva prestato alla vedova di Azzone de' Quadri di Como e a Stefanino suo figlio. Rogato Ospinello Giudice. [4].

* Segno con un asterisco tutte le *carte incise,* rimandando il lettore alla nota *B* in appendice per la spiegazione.

(1) La famiglia de' Quadri, oriunda di Valtellina, ebbe le case in Como nella contrada, che da essa prese il nome. Una torre dei Quadri sorgeva pure in vicinanza di S. Fedele, innalzata, a quanto ne scrive il Ballarini, verso il 1250.

(2) Di un Giovanni Susani è spesso fatto menzione nelle pergamene di questi anni. Nel 1167 egli (*Johannes Judex qui dicitur Susani*) come assessore del Vescovo Giovanni, aveva pronunziato una sentenza tra i Canonici di S. Fedele e certa Rigiza: sentenza pure accennata dal Rovelli (Parte II, pag. 192). Nel 1176 lo stesso *(Joannes Susanus)* quale assessore dei Consoli di Chiavenna, pronunzia altra sentenza relativa a decime, che è riportata dal P. Allegranza (Dissertazione dell'antico fonte battesimale di Chiavenna pag. 912). Ed il suo nome (*Johanes Susanus consul cumarum*) trovasi pure nella sentenza (1177) dei Consoli di Giustizia di Como a favore dei Canonici di S. Eufemia d'Isola. (Cerruti — *Liber statutorum Consulum Cumanorum,* col. 381). Il nostro è, secondo ogni probabilità, nipote al Giudice.

(3) Intorno alla moneta di cui è discorso in questi documenti vedi nota *C* in appendice.

(4) Ospinello Giudice rogò altre pergamene riferentisi a S. Fedele: la sovracitata sentenza di Giovanni Giudice nel 1167, due permute di beni nel 1171. Nel 1198 rogava la sentenza di Beroldo Giudice in una lite tra Guidone Arciprete della Chiesa di S. Lorenzo di Lugano, e Cerro (*qui dicitur de Sciguiliana*) pure di Lugano.

III

1185. . . . . *

Istromento dotale fra persone, il nome delle quali non si può decifrare, in cui si fa parola di stabili e di effetti mobili.

IV

1193. 25 Febbraio

...... Pazo [1] e Arderico Greco [2] Canonici e Ministri di S. Fedele promettono a Ganzone (?) Belenzono [3] di Como di restituirgli entro un dato termine le L. 5, che confessano avere ricevuto a

mutuo, per darle ad Anselmo (4), Vescovo di Como, in pagamento della quota di spese competente alla Chiesa di S. Fedele, per il ricevimento di due Cardinali (5), qui venuti di passaggio da Oltremonte. Rogato da Giovanni, Notaio.

(1) È completamente svanito il nome; ma nel 1202 troveremo ancora un Andrea Pazo tra i Canonici di S. Fedele, e, probabilmente, lo stesso.

(2) La famiglia dei Greci era allora in gran credito presso di noi: l'anno prima Guglielmo Greco era andato ambasciatore dall'Imperatore Enrico VII, col quale a nome dei Comaschi stringeva in *Wirceburg* un trattato d'alleanza. Una torre dei Greci, e se ne vedevano gli avanzi presso S. Fedele ai tempi di Benedetto Giovio, nel 1292 fu occupata dal Comune retto dai Vitani.

(3) Un Gerardo Belenzono era tra i principali cittadini di Como presenti all'investitura di Crema data da Enrico Imperatore ai deputati di Cremona sulla piazza di Porta Torre addì 6 Giugno 1195.

(4) Anselmo Vescovo di Como, che la tradizione assegna alla casata dei Raimondi, *fu stimabile, e pel suo ossequio alla Sede Apostolica e per le ottime sue qualità e singolarmente per la prudenza e destrezza nel maneggio degli affari* (Rovelli P. II, pag. 193). Nel 1177, essendo già nostro Vescovo, si trovava in Ferrara insieme al Papa Alessandro III e lo seguì a Venezia al memorando Congresso dove furono conclusi i preliminari della gloriosa pace di Costanza. In quel Congresso Anselmo era uno dei sette Delegati scelti dalle città Lombarde. Intervenne poi al Concilio Laterenense nel marzo 1179. Molti documenti citati dal Rovelli dimostrano la sollecitudine colla quale il benemerito Pastore attese alla sua diocesi. Disputano gli storici sull'anno della sua morte: la presente pergamena nella quale si parla di Anselmo come ancora vivente viene a confermare le notizie del Tatti che ne ritardano la morte al 10 Aprile 1193.

(5) Di questi Cardinali qui di passaggio non c'è vestigio alcuno nei nostri storici, e torna difficile in quelli anni così pieni di avvenimenti cercarne una traccia: il Concilio di Benevento (marzo 1191) tenuto da Urbano II diede forse motivo al loro passaggio. Lascio però risolvere il problema a chi più di me sa e può sapere.

V

1200. 13 Gennaio

Domenico di Portellia, alla presenza di Giovanni Beccaria (1), Console di Giustizia di Como (2), rinuncia ad ogni sua pretesa verso la Chiesa di S. Fedele (3) per il danno provenutogli, in causa di una *cassa* (4) che i Canonici di detta Chiesa non avevano tenuta coperta, come erasi convenuto; e in causa delle asse toltegli degli stessi Canonici o per fatto della casa da lui detenuta in affitto. Rogato da Alberto Mula.

(1) La famiglia Beccaria, da tempo scomparsa da Como, aveva nel secolo XI già annoverato tra i suoi un capitano, di nome Pagano, morto in un assedio contro l'isola Comacina. Nel 1220 (3 Luglio) alle convenzioni conchiuse fra Artuico Venosta ed i Comaschi interviene pure *dominus Johanes filius quondam domini Guillelmi de Beccaria,* cittadino comasco. Un Azzone Beccaria in quello stesso atto appare abitante in Tirano, chè i Beccaria fiorivano anche in Valtellina.

(2) « Se crediamo a Benedetto Giovio, l'istituzione dei Consoli di Giustizia e delle cause in Como era già avvenuta nel 1095, giacchè egli rammenta un Guidone del Pero Console di Giustizia, che in quell'anno coi Consoli del Comune, Gaudenzio Fontanella e Giovanni Rusca a nome della città fecero un trattato di pace coi Milanesi. Da due documenti citati dal Rovelli del 1172 e 1177 e da questi statuti (*Liber statutorum consulum cumanorum*), rilevasi che quattro erano d'ordinario quei Consoli, e che un d'essi, l'anziano, pronunciava la sentenza col consiglio e consenso degli altri suoi colleghi tanto nelle cause di prima istanza, come in quelle di appellazione contro le sentenze dei Consoli rurali. » Fin quì l'illustre Dottor Antonio Cerruti nel suo libro (*liber statutorum Consulum Cumanorum Justicie et negotiatorum.* Colonna 273) al quale può ricorrere il lettore desideroso di più particolareggiate notizie.

(3) Rappresentava la detta Chiesa il Canonico Gusmerio (*domino Gussimerio canonico et ministro Sancti Fidelis*).

(4) Nel testo sta scritto in modo non dubbio *cassa:* agl'intelligenti pronunziare se debbasi intendere casa (*domus*) ovvero cassa (*capsa*), poichè il contesto non viene a dare maggior lume.

VI

1200. 16 Novembre *

Costantino Pagano (?) da Castenate [1] promette a Guidrado da Porta Torre di rendergli, entro 6 mesi, li soldi 10 avuti dal medesimo a mutuo. Furono presenti Pietro della Torre e Lambertino suo figlio. Rogato dal Notaio Omodeo da Porta Torre. [2]

(1) Ciascuno può intendere che Castenate, nome che si presenta spesso in queste carte, è l'odierno Casnate.

(2) Guidrado ed il notaio Omodeo, entrambi detti da Porta Torre, ebbero verosimilmente il cognome dalla porta omonima. Dice il Giovio: *Porta Turris a nomine familiæ de Turri, quæ regionem illam incolebat, vocata est.* Ma egli, a mente mia, affermò al di là del vero. Due della Torre figurano qui testimoni: quindi sono d'altra famiglia di quella del notaio. V. anche nota 2 Doc. N. XXI.

VII

1202. 2 Maggio *

Vendita fatta dai Canonici [1] di S. Fedele ai fratelli Sacchetto e Andrea da Trecallo, di tutta la terra di ragione direttoria di detta Chiesa, goduta a titolo di livello da parecchie persone; e ciò per il prezzo di L. 9, che gli acquirenti terranno presso

di sè, pagando intanto ai detti Canonici, per l'usufrutto di detta somma, uno staio di segale, uno di panico e denari 8: [2] Rogata dal Notaio Guglielmo Giudice detto di Fenegroe.

(1).... *Presbiter Johanes pocolandi (?) presbiter Johanes de turri, Andreas pazus. Johanes abbas de piro Gusmerius de Crexenzano Clerici et officiales ecclesie sancti Fidelis de Cumis nomine et ex parte ipsius ecclesie et Gaudentius de fontanella similiter ejusdem ecclesie Clericus.*

(2) *Interfuerunt testes Petrus Quadrius clericus de trecallo et bonaventura prestinarius.*

VIII

1202. 4 Giugno *

I Canonici e Ufficiali della Chiesa di S. Fedele [1] concedono, a titolo di precario, a Castello da Bergniano [2] di Como, di tenere *bordinale* [3] *unum* in un certo muro della casa di essi Canonici, situata presso la Chiesa di San Fedele: furono presenti Ottone Stellinpectore e Protasio da Sonvico. Rogato Traverso Moroni (?) Giudice.

(1) *Presentia infrascriptorum testium presbiter Johanes et Johanes abbas..... presbiter johanes de turri et andreas pazus canonici et officiales canonice ecclesie sancti Fidelis et ardericus grecus eiusdem ecclesie canonicus nomine ex parte iste ecclesie et canonice concesserunt....*

(2) *Castellus notarius filius Bernardus de Bregiano judicis de Cumis* corroga un atto nel 1222; ma probabilmente non è lo stesso individuo. Un fratello di questi è indubbiamente il notaio che roga la carta N. XXXII: Guglielmo del fu Bernardo de Bergniano, Notaio e Giudice.

(3) *Bordonà* in dialetto genovese significa: trave grossa posta per sostegno di palco o muro di una casa. Così m'informa un amico mio. Nel nostro dialetto la voce più non esiste o almeno non la registra il Monti nel suo Vocabolario.

IX

1203. 3 Ottobre *

Maestro Pietro ([1]) ed Arderico Greco Chierici e Ministri della Chiesa di S. Fedele con altri Chierici della stessa Chiesa ([2]) ricevono da Arialdo Grimoldi ([3]) a mutuo per sei mesi lire 7. Rogito Giovanni Luffa.

(1) *Magister Petrus.* Non c' è il cognome, nè riesce facile indovinarlo non trovandosi alcun Pietro tra i Canonici di San Fedele in questo periodo. Il titolo di *Magister* vuol essere considerato per le ragioni che si dicono in appresso nell' appendice.

(2) *Andreas Pazus, Gaudentius de Fontanella, Johanes de Piro, Aurigacius de Piro... interfuerunt testes Martinetus de Pertuso et Andreas de Piro.*

(3) I Grimoldi, oriundi di Cavallasca, avevano già dato un Vescovo alla patria: quel famoso Guido che ebbe tanta parte nella guerra decenne, celebrato dalle storie, decantato dai poeti.

X

1205. 1 Marzo *

(Poco leggibile).

Alcune persone promettono ad Adamone ([1]) Greco di pagargli e rendergli, entro sei mesi, li soldi 43, avuti dal medesimo a mutuo. Notaio Giordano di S. Fedele

(1) Il nome di Adamone Greco ritrovasi pure nella pace conclusa fra Comaschi e Bormiesi, 23 Ottobre 1211.

XI

1205. 3 Aprile *

Pagano da Castenate promette di pagare e restituire ad Albertina (?) da Fabiano, entro un anno, certa somma ricevuta a mutuo [1]. Rogato dal Notaio Giacomo detto da Romano.

(1) *Interfuerunt testes brumolus* (?) *Calegarius de Cumis et fomaxius de Cacivio.*

XII

1211. 2 Luglio *

Il Prete Giovanni [1], detto di Pavia, Ufficiale della Chiesa di S. Fedele, promette, a nome di detta Chiesa, a Oprando Sedazario di Como L. 6, quale restituzione di un mutuo, e spese per pagare la decima di Macio e per altri bisogni di detta Chiesa.

Presenti e consenzienti: prete Giovanni de Torre, Andrea Pazo, Gusmerio de Crescenzano, Arderico Greco, Giovanni Abate, Gaudenzio de Fontanella, Andreotto de Pazis, Chierici di S. Fedele. Furono testimoni Giovanni Rosso (*Rubeus*) de Solzago e Lorenzo e Gerardo, ambo custodi [2] della Chiesa di S. Fedele. Rogato dal Notaio Anselmo de Torre.

(1) Questo prete Giovanni, che qui ci si presenta *detto* di Pavia, altrove *Pavese* (V. Doc. N. XVII) era figlio di Flamberto di Castel S. Pietro (V. Doc. N. XXI) ed è forse quegli che al documento N. VII, ci si mostra cognominato Pocolandi. Probabilmente ebbe i natali a Pavia, donde trasse il nomignolo.

(2) Ecco quì due *custodi* della Chiesa di S. Fedele, che dimostrano come il titolo onorifico di custode che fin dall'ottavo secolo veniva conferito a sacerdoti primari delle basiliche più venerande, e che in seguito ebbe pure il capo dei Canonici di S. Fedele era venuto perdendo del suo primo valore. Non rara degenerazione dei titoli umani; del resto lo pensava anche Don Abbondio: « a poco a poco poi si comincerà a dar dell' eminenza ai vescovi: poi lo vorranno gli abati, poi i prevosti: perchè gli uomini sono fatti così. »

XIII

1212. 22 Febbraio *

Pagamento di fitto livellario assentato su una pezza di terra situata in territorio di *Geronico in plano*, di ragione direttoria della Canonica e Chiesa di S. Fedele. Rogato Visconte de Piro. [1]

(1) Visconte de Piro fu privato del tabellionato nel novembre 1218 come si riscontra negli statuti Comaschi (V. Cerruti cit. col. 62). La famiglia de Piro o Pero che troviamo spesso ricordata in queste pergamene fu tra le nobilissime di Como: nel secolo XI fu illustre Adamo Pero, vincitore della battaglia gloriosa di Rebbio al romper della guerra decenne. I Pero, che ebbero per molti secoli l'abitazione nei pressi di S. Fedele (e precisamente nella via che da Adamo del Pero prese oggi il nome) si estinsero nel secolo scorso: Maria Anna, ultima femmina della famiglia, andò moglie al Conte Andrea Imbonati.

XIV

1112. 11 Marzo

(Poco leggibile)

Sentenza in una causa fra i Canonici di S. Fedele e Guidotto de Castenate per alcune terre tenute a livello da quest' ultimo.

XV

1212. 20 Novembre *

(Pergamena poco leggibile)

Atto di garanzia per pagamento del prezzo di un pannolano. Notaio Adamo detto di Misinto.

Vi è aggiunta una piccola pergamena per risoluzione dell'affare: Notaio Uberto.

XVI

1215. 15 Dicembre

Ruggero de Olzate, Canonico e Ministro della Chiesa di S. Fedele, a nome di questa, chiede a Pietro da Casscenzano (*sic*) di togliere e levare qualsiasi opera o edificio abbia fatto in un certo muro esistente nella vigna di detta Chiesa, essendo detto edificio stato fatto senza averne il diritto.

XVII

1216. 13 Febbraio *

Giovanni Pavese, prete della Chiesa di S. Fedele [1], promette, a nome della detta Chiesa, di pagare e restituire, entro sei mesi, a Guidone Stelinpectore li soldi 21 ricevuti a mutuo. *Interfuerunt testes presbiter Gerardus* [2] *ecclesie Sancte Marie maioris de Cumis et dominus Gonfredus de Sala canonicus ejusdem ecclesie.* Rogato Pocobello Maladebato.

(1) .... *dominus presbiter Johanes Papiensis presbiter ecclesie sancti Fidelis....*

(2) Gerardo da Mendrisio, Canonico di S. Maria Maggiore, assisteva al compromesso tra l'Abate di S. Abbondio ed i Frati Predicatori di S. Giovanni nel 1236 (Tatti II, pag. 942-43) ed un Gerardo Rusca prete e Canonico di S. Maria Maggiore moriva l'anno 1240.

XVIII

1217. 2 Marzo

Giordano [1] di San Fedele Canonico, nella sua qualità di Messo e Sindaco della Chiesa di S. Fedele, si grava dei precetti emanati a carico di detta Chiesa da Uberto da Castello [2] e Bertino Gallico [3], Consoli di Giustizia di Como, nella causa vertente tra la Chiesa stessa e Lanterio de Baragia da Castenate. Rogato Uberto Stellinpectus [4].

(1) Giordano Greco. V. Documento seguente, nota 2.

(2) Si affermerebbe forse troppo dicendo che la comasca famiglia Castello o da Castello, la quale ben presto si suddivise in molti rami, abbia avuto origine solamente da quel Ardizzone da Castello, cittadino milanese, che nel 1141 ebbe l'investitura, per i fedeli servigi prestati a Corrado Imperatore, del castello di Menaggio. Oltre ai Castello di Menaggio noi troviamo quì, e molti più ne troveremmo altrove, i Castello di Como, di Argegno d'Isola, di Bellagio, di Varenna.

(3) Chi fosse vago di genealogie troverebbe in questo Bertino un ceppo dei Galli e Gallio, divenuti poi famosi nelle storie nostre.

(4) Uberto Stellinpectus rogava già nel 1211 (23 luglio) una transazione fra il Vescovo di Como e la Badessa di S. Faustino.

XIX

1217. 8 Aprile

Ugo da Carate di Como, alla presenza di Guidone Cariolo [1], Console di Giustizia di Como, di-

chiara di avere, in occasione di una sua vertenza col Capitolo e Chiesa di S. Fedele ([2]), consegnato due carte ([3]): una per Lire 110 e l'altra per Lire 100, come dai relativi istromenti. Rogato dal Notaio Ruggero de' Cazanore, per comando di detto Console.

(1) Forse in questo Guidone Cariolo è da riconoscersi quel Guidone Cairolo, *scriba consulum cumanorum et communis de Cumis* che rogava l'atto (28 Marzo 1200) col quale la *Credenza* dava mandato ai Consoli di vendere una terra sita in Valegio di proprietà del Comune (V. Cerruti cit., col. 308).

(2) Rappresentati da Giordano Greco (.... *Jordano Greco canonico sancti Fidelis sindico ipsius ecclesie et canonico sancti Fidelis...*)

(3) Carte di valore. Vedi in appendice nota D.

XX

1217. 19 Dicembre

Lanfranco Rusca ([1]), Console di Giustizia di Como, intima a Ruggero de Olzate, Sindaco della Chiesa di S. Fedele, ed a Lanterio de Baragia da Castenate, di presentarsi ad ascoltare la sentenza ([2]) nella causa di restituzione, promossa da detto Ruggero, per detta Chiesa. Rogato De Giacomo.

(1) Di Lanfranco Rusca non c'è notizia nel libro intorno a questa famiglia dell'egregio Marchese Alberto Pio Rusconi.

(2) Questa sentenza fu appellata al Podestà come risulta dalla pergamena numero XXII.

XXI

1220

([1]) Anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo die martis octavo exeunte mense junii. Indictione octava Promiserunt obligando om-

nia sua propria bona et omnia bona infrascripte ecclesie Sancti Fidelis pignori ita ut quisque eorum tenetur in solidum et ut liceat edictis convenire quem eorum prius voluerint insolidum renuntiando auxilio nove constitutionis et epistole divi Adriani et omni auxilio et privilegio ecclesie et omni altero auxilio et jure et legibus et exceptionibus quibus se tuheri possent, dominus presbiter Johannes de Papia canonicus et nunc minister ecclesie Sancti Fidelis de Cumis filius quondam Flamberti de castro sancti Petri et dominus presbiter Johannes de turri [2] filius quondam ser arderici de turri et andreas pazus filius pazi quondam ser Guidonis pazi et item andreas pazus filius pazi de pazis [3] et Gaudentius de Fontanella [4] filius quondam ser petri de fontanella et Rogerius filius girardi de cuppa de olzate et andreas de piro filius quondam ser petri de piro et guilielmus filius bregondii beccarie [5] omnes de Cumis et omnes clerici et offitiales iste ecclesie sancti fidelis de Cumis nomine et ex parte ipsius ecclesie Nazario carello de moltraxio filio quondam boni carrelli (*sic*) de moltraxio. Ita ut dabunt et reddent ei et tantum in pecunia numerata hinc ad medium annum proximum libros decem et solidos duodecim denariorum bonorum mediolanensium novorum. Et quod restistituent ei omne dispendium et quidemquod fiet per ipsis denariis exigendis et mutuandis termino prescripto. Quos Confessi fuerunt se ab eo mutuo accepisse ad partem et utilitatem iste ecclesie Sancti Fidelis Remota omni exceptione non numerata pecunie dono insorte — computato usque ad istum terminum et quos predictos denarios dixerunt infrascripti canonici se mutuo accepisse ad partem et utilitatem infranscripte ecclesie sancti Fidelis videlicet pro solvendis expensis et debitis ipsorum et quem dicebant se fecisse in levanda et perlevanda et facienda domo una quem

levaverant et feccrant super terra seu orto ecclesie sancti petri d'atrio ([6]) de Cumis in civitate cumana prope atrium sancti fidelis prefati nomine debitores hoc breve fieri rogatus. Actum Cumis.

Interfuerunt ibi testes Otto marinus filius quondam vitalis marini ([7]) et vigacius (?) de bulgari filius quondam obizonis alkendi de bulgari et anselmetus filius quondam vigonis burlandi de Cumis. Et pronotariis interfuerunt ibi guido filius quondam jordani bone de turri de Cumis et Anricus filius quondam arialdi brecie de cadorago.

Ego infrascriptus guido notarius.

Ego predictus Anricus notarius filius quondam Arialdi de cadolaco brecie interfui et subscripsi.

Ego Johannes Lufa notarius filius quondam Guilielmi Lufe hoc breve tradidi et scripsi.

(1) La presente pergamena, abbastanza leggibile, si pubblica in tutta la sua integrità per le notizie non ispregevoli che fornisce. Prova già esistente l'umile Chiesuola di S. Pietro in Atrio, la quale ai tempi di Benedetto Giovio fu accresciuta ed abbellita. Afferma pure ancora in piedi l'atrio di S. Fedele che qualche storico dice già rovinato nel secolo XII.

(2) In un atto del 1195 pubblicato dal Tatti (Deca II, pag. 889) appare tra i testimoni un *Joannes de Turri clericus sancti Fidelis,* ed è forse lo stesso che qui troviamo in grado maggiore, cioè *presbiter.* I della Torre, che a quanto ne pensa il Litta ebbero ceppo comune coi della Torre di Valsassina, erano in gran credito nella nostra città a quei tempi ed avevano dato già un Vescovo (Enrico I † nel 1163) ed un Console (Lamberto, 1167) uomo di gran merito e scelto tra gli arbitri per definire la controversia di confini tra noi ed i Milanesi nel 1170, ed indi a poco davano un altro Vescovo (Beato Guglielmo † nel 1227) il quale contava fratelli e nipoti tra i Canonici del Duomo.

(3) Qui ed in altri documenti coevi si vede fiorente in Como la famiglia Pazi o de' Pazzi, la quale trasmigrata a Firenze, come afferma il Giovio, per le contese cittadine, ebbe parte non ultima negli avvenimenti di quella città.

(4) Altra famiglia fiorente in quei giorni. Un Gaudenzio Fontanella è Console insieme ad Adamo Pero al principiar della

guerra decenne (1118); ed un altro Gaudenzio è pure tra i capi della *Credenza* nel 1192, e Console della Comunità nel 1196. Ed un Gaudenzio de Fontanella era stato presente ad una convenzione (Gennaio 1105) tra Guglielmo Abate del Monastero di S. Ambrogio di Milano ed Alberico Visdomini di Como, stipulata in Bellagio, donde forse i de Fontanella trassero origine.

(5) Altrove costui è cognominato *Beccari*.

(6) Uno scrittore del secolo XVII a proposito di questa chiesa dice: « S. Pietro di Como appresso al mercato delle biade era prima una piccioletta capella dedicata a S. Giuliana Vergine e Martire, nella quale vi era il suo corpo; ma poi per un'indulgenza concessale dal Papa nei giorni di SS. Pietro e Paolo fu detta di S. Pietro. » Senza contraddire alla affermazione sua giovi notare che fin dal 1220 la Chiesa, ora ridotta a Caserma, ebbe il nome di S. Pietro in Atrio che conservò fino alla sua soppressione avvenuta nel secolo scorso.

(7) La famiglia de Marini, anch'essa estinta, durò per parecchi secoli nella nostra città: Pagano Marino nel secolo XVI fece rifiorire l'arte della seta in Como. Forse i nostri hanno origine comune coi de Marini di Genova, i quali si dicono oriundi di Germania.

XXII

1220...... Novembre

Lanterio de Baragia da Castenate è citato, d'ordine del Podestà di Como [1], a comparire alla presenza del Vicario [2] del Podestà, per la causa d'Appello che ha con Ruggero de Olzate Canonico della Chiesa di S. Fedele. Rogato Ruggero de Puteo.

(1) Podestà di Como nel 1220 era Loderingo Martinengo.

(2) Suoi Vicarii furono Corrado di Bagnolo, Aimerico di Montechiaro, Roberto Confalonerio di Brescia, Loterio Rusca e Lorenzo Laglio di Como — (V. Cerruti cit. col. 309).

XXIII

1220. 18 Dicembre

Ubertino di S. Martino, servitore del Comune di Como [1], intima ad Ubertino, figlio di Guidotto

da Castenate, e a Giacometto, figlio di Pietro de Lixa da Castenate di recarsi tosto alla presenza del Vicario del Podestà per rispondere ad una querela mossa loro da Ambrogio de Puteo di Castenate. Rogato da Lorenzo di Laglio, Scriba e Notaio del Comune.

(1) I servitori del Comune di Como dovevano prestar giuramento di eseguire *bona fine sine fraude* l'officio loro; adoperarsi che fosse pure eseguito dai compagni; abitare nella città di Como o fra i suoi confini o nel borgo di Cernobbio. Il loro ufficio che in modo più ampio corrisponde a quello dei nostri uscieri, venne successivamente determinato, in date posteriori al presente atto, negli statuti Comaschi. Nel 1218 era loro imposto, entrando nel Broletto, ove i Consoli di Giustizia e dei Mercanti facevano ragione, di avere il capo coperto con un berretto rosso, se servitori dei Consoli di Giustizia; giallo, se di Mercanti. I servitori che avessero cavallo non erano a ciò tenuti.

XXIV

1221. 20 Marzo

In questa pergamena si rileva solamente qualche parola inconcludente e il nome di *Guidotto de Puteo* da Castenate. Pietro de Canova, Notaio.

XXV

1221. 19 Aprile

Arialdo de Cam....... e Adelardo de Novezano, sono delegati dai Consoli di Como a concedere al Capitolo e Chiesa di S. Fedele, una proroga a provare alcuni loro diritti. Rogato Pietro de Novezano.

XXVI

1221. 28 Agosto

Ambrogio de Puteo da Castenate, alla presenza di Onrico da Intusortolis [1], Console di Giustizia di

Como, si grava della sentenza proferita a suo carico da detto Console nella causa per certa restituzione chiesta da Ruggero de Olzate e Andrea Pazo, Messi e Sindaci del Capitolo e Chiesa di S. Fedele. Rogato da Pietro de Canova.

(1) A dir vero Onrico figlio del fu Pietro de Interortolis fu rimosso dal tabellionato come indegno dell'ufficio nel 1218 (Cerr. cit. col. 62); ma non faccia meraviglia trovarlo ora qui Console di Giustizia. Le passioni di parte, sempre cattive consigliere, hanno certamente contribuito tanto allo sfregio del 1218 come all'onoranza del 1221. La famiglia Interortolis od Intusortolis, sta scritto in un modo o nell'altro, era tra le principali a quei tempi, e diede Consoli al Comune e nome ad una contrada della città.

XXVII

1221. 26 Novembre

(Corrosa)

Giovannino del fu Maestro Rolando [1] da Cremona, abitante in Como, confessa, anche a nome de' suoi fratelli, d'aver ricevuto da Ruggero da Olzate [2], Chierico, Canonico e Ministro della Canonica e Chiesa di S. Fedele, pagante per la Chiesa stessa, gli interessi d'un anno, sulle L. 6 mutuate, a termine di convenzione. Rogato Pietro de Romano, Giudice.

(1) Questi, come più chiaramente apparirà al N. XXXII in nota, professava la medicina.

(2) ... *Arugerio de Olzate figlio Ricardi de Cuppa de Olzate* ....

XXVIII

1223. 3 Marzo

Girardo de Honrigonis, Giudice e Assessore di Girardo di Buscho, Podestà di Como, statuisce un

certo termine a Giacomino de Morinascio ([1]) in causa coi Canonici di S. Fedele. Rogato Muscascio (?) de Fenegroe, Notaio, Giudice, e Scriba.

(1) Non saremo lungi dal vero pensando che questo *Morinascio,* nome che troveremo altrove, abbia origine da un qualche casale della pieve di Fino. Colà del vecchio *Morinascio* non c' è altra memoria che l'aggiunta di *Mornasco* al nome di Fino.

XXIX

1223. 7 Giugno

Anselmo de Fontana statuisce che Guidotto... ([1])
(Non si capisce altro)

(1) V. Pergamena seguente.

XXX

1223. 17 Giugno

Ser Alberto da Novezano ([1]), Chierico e Sindaco di S. Fedele, alla presenza di Anselmo da Fontana, Console di Giustizia di Como, dichiara che darà a Guidoto da Castenate i denari dovutigli, a termine della sentenza ([2]) proferita da esso Console.

(1) Questo Ser Alberto da Novezano in una pergamena dell'anno 1233, veduta dall' erudito Canonico Bellasio viene detto *Presbiter Albertus de Novezano Canonicus Sancti Fidelis et Archipresbiter Ecclesiæ Sancti Petri de Nessio.*
(2) Probabilmente questa sentenza è la pergamena precedente.

XXXI

1223. 29 Agosto

Intimazione fatta dal servitore del Comune di Como a *un Tizio,* che compaia avanti a Gerardo de Hurigonis ([1]) in causa di certi prati situati in

territorio di Castenate, che furono già di Giovanni Bello de Puteo da Castenate pei quali Guidotto è in causa colla Chiesa di S. Fedele. Rogato Arialdo.

(1) Gerardo de Honrigonis (V. Doc. N. XXVIII) o de Hurigonis è probabilmente della famiglia degli Origoni, che diede molti Giureconsulti alla vicina Milano. Gli Origoni traggono origine da Varese.

XXXII

1223. 7 Novembre *

Alcuni Confratelli e Ufficiali [1] del Capitolo e Chiesa di S. Fedele promettono ad Oprando Sedazario [2] di pagargli e restituirgli le milanesi L. 7: le quali il detto Sedazario aveva dato a mutuo alla Chiesa stessa, onde pagare alcuni suoi debiti [3]. Rogato da Guglielmo del fu Bernardo da Bergniano Notaro e Giudice.

(1) Riesce difficile, per lo stato assai malconcio della pergamena, decifrare il nome di costoro.

(2) Ad Oprando Sedaziario avevano già ricorso i Canonici di S. Fedele per prestiti (V. Doc. IV. XII).

(3) *Interfuerunt ibi testes otto filius q.dam boni carrelli de Moltraxio, Jacobus filius q.dam Johanis paravisinis de Castenate, Martinus filius Bertoldi de Murinaxio, Johanes filius q.dam Magistri Rollandi Medici de Cumis, rogati et pro notario Johanes filius q.dam Guilielmi luffæ de Cumis.*

XXXIII

1224. 6 Gennaio

Atto di citazione in una causa fra la Chiesa di S. Fedele e una persona, della quale non si può rilevare il nome. Rogato Pietro de Subtusvia.

XXXIV

1224. 6 Aprile *

Guglielmo, figlio di Bregondio Beccario (1), di Como, Canonico di S. Fedele, pone in suo luogo Andrea del fu Ser Pietro da Interortolis, per esigere le L. 12, che gli erano dovute da Visconte del fu Ser Anselmo de Piro, in forza d'istrumento, ricevendo intanto, dal detto Andrea, le dette L. 12: Rogato (2) da Giovanni Bello di Oldeprando di Interortolis. (?)

(1) . . . *Guillielmus filius bregondii beccarii de cumis.* Così sta scritto; ma forse deve leggersi beccarie, come s'è visto altrove. Giovi per altro osservare che una famiglia Beccarii esisteva pure in Piuro come può scorgersi in un atto (3 Luglio 1220) che si trova nel primo volume dei *Vetera Monumenta* del nostro Archivio Municipale.

(2) .... *Actum Cumis in contrata de interortolis. Interfuerunt testes Johanes filius Arnolfi de interortolis et otto filius Jacobi de caruco et musa filius petri galei et vivianus de vigizolo. Et pronotariis Guido filius Marci de pertuso notarius et johanes filius quondam Arialdi greci.*

XXXV

1224. 17 Agosto

I Canonici di S. Fedele dichiarano a Pietro del fu Arderico de Puteo da Castenate di garantirgli le terre, che Giovanni Bello de Puteo mostrò ai Canonici stessi per parte d'essa Chiesa e delle quali detto Pietro si ebbe fede con Bertoldo da Murinaxio. (1) Rogato Guglielmo del *cognome* di Como, del fu Ser Marco.

(1) *Actum Cumis ante portam por (tus ?) Cumis.* Lascio ad altri meglio interpretare l'abbreviatura *por.*: una *porta* del porto di Como, per quanto ricordo, non occorse mai fin quì nei documenti e nelle storie comasche.

XXXVI

1224. 5 Settembre

(Corrosa)

Adam... del fu... de Vico confessa d'aver ricevuto da Prete Giovanni di S. Fedele, L. 6, a lui dovute per interessi di un anno, in forza d' istrumento (1).

(1) *Actum Cumis in canonica Sancti Fidelis testes dominus Gaudentius filius quondam Ser Petri de Fontanella et Ugus filius quondam morbi Luvati ... gius filius quondam Ser Ardericus caze omnes de Cumis. Ego fo ... xius notarius filius dominici de Guittis hoc ... tradidi ....* Gaudenzio Fontanella che qui appare teste era Canonico di S. Fedele come chiaramente appare nei documenti precedenti. Ugo era figlio di Morbio Luvati, Notaio e Giudice che rogava già nel 1196 e nel 1218 era privato dell' ufficio di Notaio. Di questa famiglia acquistò fama come astrologo Tommaso, scrittore pure di storia patria.

XXXVII

1226. 24 Marzo *

I Canonici (1) di S. Fedele dichiarano che tutto il lavoro e materiale che si fa e si trova nella cameretta esistente sul solaio della casa di ragione di detta Chiesa, sono di proprietà di Giacomo, figlio di fu Lanterio de Trulia (?), affittuario di detta cameretta, il quale eseguisce a sue spese quel lavoro (2). Rogato dal Notaio di Como Guglielmo del fu Ser Marco di Como.

(1) . . . *dominus Albertus de Novezano filius quondam Ser Bernardi de Novezano, Andreas Pazus filius ser Pazis de Pazis de Cumis, canonici et ministri ecclesie sancti Fidelis nomine et ex parte ipsius ecclesie et confratribus* (sic) . . . .

(2) *Actum Cumis in predicta domo. Interfuerunt testes Marcus fil. q. Rolandi de Pertuso, Johanes fil. q. Ottoboni de Giliotto, Jacobus d'Arzo de Cumis, fil. q. Amici d'Arzo de Cumis.*

XXXVIII

1226. 18 Aprile

Ruggero da Melano, Delegato del Vescovo di Como (1) ed i fratelli Giovanni e Giacomo del fu maestro Rolando di Como (2) sono citati, a mostrare certo strumento o strumenti di vendita ai Ministri e Canonici della Chiesa di S. Fedele, che ne hanno fatto domanda. Rogato da Giacomo.

(1) Beato Guglielmo della Torre di Mendrisio che morì, come afferma il Giovio e confermano il Rovelli, il Monti, ed il Can. Barelli, l'anno seguente.

(2) Osservi il lettore come costoro i quali negli atti antecedenti (V. Doc. N. XXVII) non erano che *dimoranti in Como*. ora sono detti da Como, cioè avevano acquistato la cittadinanza.

XXXIX

(1227) (1)

(Acefala)

. . . .

I Canonici di S. Fedele promettono a Federico, facente le veci di Uberto, Vescovo eletto di Como, di custodire e rendere i frutti e redditi delle terre di Castenate per conto della Chiesa di S. Fedele. Rogato Anselmo Notaio.

(1) Nata contestazione nel nostro clero per l'elezione del successore al Vescovo Guglielmo della Torre, il Papa Gregorio IX avocò a sè la nomina del Vescovo di Como e prescelse Uberto. La nomina fu partecipata con breve pontificio al Capitolo della

Cattedrale alli 21 Marzo 1227. (V. Tatti. Deca II, pag. 591). A quest'anno adunque si può assegnare senza esitanza la presente pergamena. Di Uberto Vescovo parleremo a miglior luogo.

XL

1234. 11 Novembre

Confesso, fatto da Giovanni figlio di Loterio [1] Rusca, di aver ricevuto dal Capitolo e Chiesa di S. Fedele [2] di Como L. 3, a titolo di interessi [3] sulle L. 29, che detto Capitolo e Chiesa sono obbligati dare a detto Giovanni o a suo padre Loterio, in forza di due strumenti rogati dal Notaio Bertramo Daiberti.

(1) « Lotterio ossia Lo tario, figlio di altro Lotterio, come Console del Comune di Como trattò coi Milanesi una cessione di territorio nel 1197: fu Podestà della Valtellina nel 1213 e di Chiavenna circa il 1215. Andò legato ed ambasciatore in Valtellina per la sua patria nel 1220: era stato Podestà di Como prima di quell' anno: » V. *Memorie storiche del casato Rusca o Rusconi.* Pare che questo Lotterio Rusca morisse poco dopo la data di quest'atto: infatti nell'atto seguente appare morto.

(2) Rappresentato da Ruggiero Coppa d'Olgiate: ... *Johane filio quondam onrrici* (sic) *de cupa de Olzate nomine et ex parte domini Rugeri d'olzate canonici et oficialis ecclesie sancti Fidelis de Cumis.*

(3) Qui per la prima volta si fa manifesta l'usura, che negli atti antecedenti si era presentata coperta e velata. Dell'usura di quei tempi il lettore troverà particolareggiate notizie nella nota E in appendice.

XLI

1234. 3 Dicembre

Ottino del fu Oda Sparacasello de Bedano promette a Loterio, [1] figlio del fu Loterio Rusca di Como, di pagargli entro un anno soldi 40 e denari 3,

che si era convenuto dargli quale prezzo di due vacche e tre vitelle. Rogito Alamanno (?)

(1) Probabilmente questi è figlio del Loterio Rusca del quale è discorso nell'atto precedente.

XLII

1237. 8 Novembre

Oprando Sedazario [1] confessa di aver ricevuto da Andrea Pazo, prete della Chiesa di S. Fedele, gli interessi del p. p. anno, per le suddette L. 6; che il Capitolo e i Cappellani di detta Chiesa erano tenuti di pagargli in forza di uno stromento [2] rogato dal Notaio Guifredo Cossia.

(1) A questo Oprando avevano già ricorso la Chiesa di S. Fedele per mutuo, ventisei anni prima. (V. Doc. N. XII). Al Prete Giovanni era succeduto Andrea Pazo, il quale pure era stato presente all' atto accennato.

(2) *Interfuerunt ibi testes Chunradus filius quondam item Chunradi d'oltremonte qui stat Cumis et nazarius fenegroe filius quondam guaschi de fenegroe de Cumis et Albertus cancellarius qui stat Cumis.*

XLIII

1238. 11 Novembre

Aliprando Sonaliolus del fu Marco di Vogenzate confessa di aver ricevuto da Ottobello..... figlio di Lanfranco pagante, per parte dei Canonici di S. Fedele, soldi 18, quali interessi dovuti in forza di convenzione. Rogato Arialdo de Piro del fu Lorenzo.

XLIV

1238. 11 Novembre

Aliprando Sonaliolus del fu Marco da Vogenzate confessa di aver ricevuto da Redulfo de Piro, Canonico della Chiesa di S. Fedele L. 3, per interessi di denari mutuati da detto Aliprando alla Chiesa di S. Fedele. Rogato Arialdo de Piro.

XLV

1238 .... Novembre

Confesso fatto da..... a nome dei Canonici di S. Fedele di una certa somma ricevuta da......

(Non si capisce altro)

Rogato da Arialdo de Piro del fu Lorenzo.

XLVI

1238. (?) 11 Novembre (1)

Aliprando Sonaliolus del fu Marco di Vogenzate confessa di aver ricevuto da Andrea Pazo Canonico di S. Fedele, pagante per la detta Chiesa L. 3, a saldo interessi sui denari dovuti al detto Aliprando, in forza di convenzione. Rogito Arialdo de Piro.

(1) La data è, nelle decine specialmente, indecifrabile; ma essendo questa pergamena rogata dal notaro Arialdo de Piro, l'ho fatta seguire alle antecedenti. Il lettore non confonderà certamente il Canonico Andrea Pazo, quì nominato, coll'Andrea Pazo de Pazi, figlio di Ser Guidone. L'Andrea qui e nelle susseguenti ricordato è, se le mie induzioni non fallano, nipote al precedente: l'uno e l'altro pigliano parte al documento N. XXI. Aliprando Sonaliolus riscuoteva i suoi interessi a S. Martino, (11 Nov.): termine di contratto che ancora dura nelle nostre campagne.

XLVII

1239. 28 Aprile *

(Corrosa)

I Canonici di S. Fedele promettono a Giovanni del fu Loterio Rusca di restituirgli in un dato termine L. 4, avute dal medesimo a mutuo, per impiegarle negli affari di un certo chierico, che il Legato [1] Romano, stabilito in Milano, intendeva mettere nella Chiesa di S. Fedele. Corrogato dai Notari Arnolfo, figlio di Misinto de Macio, e Fomaxo figlio di Aliprando de Macio.

(1) Gregorio da Montelungo venuto in Milano quale Legato del Papa fin dal 1232 e che tanta parte ebbe negli avvenimenti milanesi di questo periodo, fu poi Patriarca d'Aquileia.

XLVIII

1239. 6 Novembre

Imperando Federico Imperatore dei Romani, Re di Gerusalemme e di Sicilia, nell'anno XIX di suo impero, Aliprando Sonaliolus del fu Marco di Vogenzate confessa di aver ricevuto da Andrea Pazo del fu Ser Pazo de Paziis L. 3, importo interessi su le L. 40, avute a mutuo.

XLIX

123.............

(Poco intelligibile)

Confesso fatto da..... a nome dei Canonici e Capitolo di S. Fedele di una certa somma ricevuta da...... Rogato da Arialdo de Piro.

L

123..... 19 Maggio

Atto (?) de Quadrio Console di Giustizia di Como... (Non si possono leggere che poche altre parole saltuariamente; come: *Giacomo de Alberico.... L. 60..... Capitolo di S. Fedele.........*

LI

(1247)

.... Incarnationis millеximo ducentesimo quadragеximo septimo, die martis quinto intrantis novembris, indictione sesta. Cum ecclesia beati fidellis de Cumis seu clerici ejusdem ecclesie obligati essent quondam domino.... lucino ([1]) et domino atoni ejus filio simul cum domino episcopo et clerici vallis cumarum pro quadam quantitate pecunie, et inter ipsos clericos taliatum esset fodrum causa sanandi ipsum debitum seu pro ipso debito solvendo.... domino atoni et domino manoello ([2]) ejus fratri et ipsius ecclesie seu confratribus ipsius ecclesie sancti fidellis inpositum esset seu taliata sua pars dicti debiti; ([3]) et cum ipsi clerici haberent obligatum tesaurum dicte ecclesie ([4]) seu vasa dicte ecclesie argentea seu deaurata pro quadam quantitate peccunie sub gravissimis usuris, et predicti clerici non haberent pecuniam unde possent solvere dictum fodrum eis impositum nec exigere dictum tesaurum, nec res mobiles haberent ex caneva nec aliunde, ex quibus possent habere nec facere pecuniam et possent solvere dictum fodrum et exigere predicta vasa; et predicti clerici adivissent ad dominum Ottonem Lambertengum ([5]) judicem filium quondam Gionselmi

Lambertengi da Vico, et eum rogaverunt ut daret et concederet mutuo eis quandam quantitatem peccunie usque ad quantitatem librarum triginta quatuor et solidorum sex novorum in predictis causis et aliis factis ecclesie necessariis, predictus dominus Otto dedit et solvit et numeravit predictis dominis ad partes et instantiam predictorum clericorum predictis canonicis libras triginta quatuor et solidos sex denariorum novorum, remota exceptione non numerate pecunie; quos omnes predicti clerici, videlicet dominus presbjter Oliverius filius quondam ser Petri Machi de Turno [6], et magister Egidius [7] filius quondam dom. Cavalci de Melano, et Guillelmus filius quondam ser Bergondii Becarri, et Redulfus filius quondam Lancini de Piro, et Michael [8] filius quondam dom. Imblavadi Ruscae de Cumis, omnes canonici et confratres dictae ecclesiae promiserunt obligando omnia eorum bona pignori, ita ut quilibet eorum teneatur in solidum et cum effectu et in solidum possint conveniri et exquiri quem eorum prius voluerit in solidum, renunciando auxilio nove constitutionis et epistole, divi Adriani et omni alteri juri et legum auxilio et privilegio, dare et solvere dicto dom. Ottoni hinc ad annum unum proximum libras triginta quatuor et solidos sex denariorum novorum bonorum in denariis bonis numeratis tantum, et obligando simul omnia bona dictae ecclesie, et specialiter domos et terras jacentes in valle cumarum, ubi dicitur ad roncum sive in valegio, et in speciali pignore posuerunt predictas; quibus coheret a mane Rusconorum, et in parte monasterii S. Abondii, a meridie Tobe fabri fossato mediante, a sero dicti monasterii, a nulla hora Rusconorum, et quas tenet Ambrosius de Valegio. Et etiam predicti clerici nomine et ad partem praedictae ecclesie posuerunt in eorum et dictae ecclesie locum et jus predictum dominum Ottonem de pre-

dictis terris et domibus cum suis pertinentiis; et ei dederunt et concesserunt et mandaverunt omnia jura et actiones et raciones realles et personalles utilles et directas, quas habent et habere videntur in predictis domibus et rebus et territoriis et raciones et occaxione earum. Insuper predicti clerici et canonici dederunt parabolam et licenciam predicto Ottoni intrandi et aprehendendi sua auctoritate in corporalem possessionem et tenutam predictarum omnium rerum; et interim donec intraverit et aprehenderit, constituerunt se eas et ea tenere et possidere nomine suprascripti domini Ottonis, faciendo et constituendo ipsum Ottonem verum dominum et possessorem ministerio et facto suo predictarum omnium rerum, et abdicando a se omne jus, dominium et possessionem et tocius alterius juris eis et ipsius ecclesie competens in ipsis et super ipsis rebus, et id ad ipsum Ottonem transferendo; ita ut predictus otto habeat, teneat et possideat predictas omnes res et faciat exinde quicquid facere voluerit sine contradictione suprascriptorum canonicorum et alicujus eorum et alterius persone, servatis tamen infrascriptis pactis et convencionibus, et sit et succedat in universum locum et jus predictorum canonicorum et predicte ecclesie de predictis et pro predictis omnibus, et utatur et experiat, et uti et experiri possit omnibus racionibus, actionibus, exceptionibus et defensionibus, quibus predicti canonici et aliquis eorum et dicta ecclesia uti et experiri poterat racione et occaxione predictarum rerum ante hunc contractum. Quas quidem omnes res et predicta jura et actiones concessas et mandatas et omnia ea que supra dicta sunt predicti canonici promiserunt obligando omnia sua bona pignori et bona et res dicte ecclesie, ita ut quilibet eorum teneatur in solidum ut supra predicto dom. Ottoni stipulanti sibi suisque heredibus defendere

et guarentare ab omni persona, colegio et universitate suis omnibus expensis et damnis, et sine dampno et dispendio dicti domini Ottonis usque in penam duplicis evictionis solempni stipulatione promissam; et predicta pena soluta, nihilhominus predicta et infrascripta omnia valeant et teneant. Et ibidem incontinenti predictus dominus Otto investivit nomine locacionis predictos canonicos de predictis omnibus rebus, et eisdem canonicis ipsas res locavit hinc ad annum unum proximum, et ab anno uno proximo in antea usque ad duodecim annos proximos. Pro qua quidem investitura seu pro predicta locatione predicti canonici promiserunt omnia bona pignori, ita ut quisque eorum teneatur in solidum, et cum effectu in solidum possint conveniri quem eorum prius voluerint in solidum, renunciando auxilio nove constitutionis et epistole divi Adriani et omni alteri juri et legum auxilio et beneficio ecclesiastico et privilegio fori et omnibus aliis exceptionibus et defensionibus, unde se tueri possent, dare et solvere eidem domino Ottoni ab anno uno proximo in antea anuatim fictum librarum septem et solidorum quatuordecim denariorum novorum pro ficto et nomine ficti seu mercedis predictarum omnium rerum et omnes expensas et usuras et dampna et interesse, que fient et current, et haberet et sustineret ipse dominus Otto pro predicto ficto seu mercede et earum racione vel occaxione quolibet anno preterito, et omnes alias expensas et dampna et interesse qua fierent et curerent pro ipsis expensis et usuris et dampnis et interesse et eorum racione vel occaxione, de quibus omnibus expensis et usuris et dampnis et interesse stetur et credatur soli dicto dicti domini Ottonis sine aliquo sacramento vel casacione aliqua inde facienda. Item quod dimitent et restituent eidem domino Ottoni possessionem seu detemptacionem predictarum omnium

rerum eisdem canonicis locatarum vacuam et expeditam sine placito vel controversia, ipsa finita locacione, nisi fuerint exacta et recuperata, ut infra legitur; hoc expressim acto et convento, inter ipsum dominum Ottonem ex una parte et predictos canonicos ex altera in predicto contractu aliax non contractum, videlicet quod predictus dominus Otto teneatur et debeat et etiam promisit obligando omnia sua bona pignori predictis canonicis nomine predicte ecclesie dimittere et restituere eis predictas omnes res, et ipsis retro datum et cessionem facere, et se et sua bona eis obligare de evictione eorum tantum pro suo dato et facto et non aliter arbitrio sapientis viri, secundum quod jus dictat, quandocumque dicti canonici vel alter eorum dederit et solverit et restituerit eidem domino Ottoni predictas libras trigintaquatuor et solidos sex denariorum novorum et totum predictum fictum seu mercedem, quod seu que remansisset ad solvendum tempore exactionis seu recuperationis dictarum rerum et pro tota parte tunc temporis cursi cum omnibus ejus expensis et usuris et dampnis et interesse tunc temporis preteriti, seu dare et solvere parati fuerint; ita quod pro eis non stet nec remaneat ab anno uno proximo in antea usque ad decem annos proximos; et sic adtendendi et cum effectu observandi ut supra legitur, et pro predictis omnibus in quolibet capitulo extiterunt fidejusiores pro predictis canonicis Prevostus filius quondam domini Imblavadi Rusce de Cumis, et Rolandus filius quondam ser Petri Machi de Turno, qui se constituerunt principalles defensores et debitores et expromissores de predictis et in predictis omnibus et singullis apud ipsum dominum Ottonem creditorem et locatorem, obligando omnia sua bona pignori. Renonciando auxilio nove constitutionis epistole divi Adriani et omni alteri juri, auxilio et exceptioni speciali et comuni, et exceptioni

doli et in factum, et omnibus aliis exceptionibus et defensionibus, unde se tueri possent; et non dicere nec alegare possint se obligatos fore pro facto ecclesie vel pro alieno facto, sed adeo teneantur et sint et remaneant cum effectu obligati in solidum tamquam pro suo speciali et licito facto et occaxione sue rei tantum forent obligati. Item promiserunt obligando ut supra predicti clerici, quod non impetrabunt literas nec commissiones aliquas contra predicta nec ad infringendum predicta, ita et eo acto, quod de predictis ubique sub quocumque judice possint conveniri nullis feriis nec diebus feriatis solempnibus nec repentinis nec interdictis earum presentibus nec futuris obstantibus, quibus omnibus ex certa scientia predicti contrahentes et fidejussores renunciaverunt. Et hec omnia acta et facta sunt coram dominis dono Redulfo de Iocedio (⁹) fratre carnale domini episcopi Cumarum, et Guillelmo de lauro vicariis domini episcopi Cumarum et eorum auctoritate et decreto, confitentes predicti canonici ipsam pecuniam versam esse in utilitatem predictae ecclesie, et nihil factum esse in lesionem divine domus, sed pocius in ejus comodum et utilitatem. Quia sic inter eos convenit. Actum Cumis in domo domini episcopi Cumarum. Unde plures carte.

Interfuerunt ibi testes Albertus filius quondam Guillelmi de Parasco et frater Ubertus filius quondam ser Zanebelli de Vellate, et Guifredus filius quondam ser Guillelmi de Cardella. Et pro notariis Sigbaldus filius domini Boni de Ripa, et Anselmus filius quondam Pa.... de Lotea de Monteferato de Cumis omnes.

Ego Bendedeus Grecus notarius filius domini Astulfi Greci de Cumis hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) La famiglia de' Lucini chiara allora ed illustre dappoi contava già nel suo tronco parecchi consoli, podestà, ambascia-

tori. Un Arialdo de Lucino è tra i consoli del Comune di Como che stringono un trattato col Borgo di Bormio nel 1201, ed era già stato ambasciatore, con Gualderico Sescalco, a Federico Barbarossa in Torino dopo la rotta di Legnano. Azzo o Attone de Lucino Console del Comune nel 1189 ed ambasciatore ad Enrico Imperatore in Bologna nel Febbraio 1191. Un altro Arialdo di ser Lorenzo de Lucino è pure tra gli ambasciatori che concludono una nuova pace tra Como e Bormio nel Marzo 1247. Gumberto o, come altri vuole, Goffredo de Lucino podestà di Padova nel 1231; Giovanni, podestà di Milano nel 1280 e di Genova, ove morì nel 1290. Un altro Giovanni podestà di Bologna nel 1294 quindi di Firenze nel 1295, *fu nobile cavaliere e di gran senno e bontà.*

(2) Un Manoello de Lucino, forse questo stesso, morì Arcidiacono del Duomo il 22 Marzo 1279.

(3) È difficile stabilire l'origine di questo debito: i gravami non dovevano mancare in questo tempo di guerra guerreggiata tra il Papa e Federico II, al quale s'erano serbati fedeli sempre i Comaschi. Ma piuttosto che imposti dall'Imperatore c'è da credere lo fossero dal Pontefice col quale il nostro Vescovo s'era sempre mantenuto in diretta soggezione come lo prova il rescritto di Gregorio IX in data 20 Maggio 1257. E giova pure considerare all'argomento nostro come il 25 aprile 1256 il vescovo Uberto prosciolga dalla scomunica gli Abati dei Monasteri Benedettini della nostra diocesi pel ricusato pagamento delle collette papali (Rovelli II, pag. 329). Una più chiara spiegazione si trova nelle seguenti parole del Tatti: « Premeva ad Innocenzo di ridurre all'ubbidienza della Chiesa molte città d'Italia sedotte da Federico e suoi ministri; ma questo non si poteva senza una grossa spesa. Per mettere insieme un buon aiuto di costa, mandò fuori una tassa sopra tutti i beni Ecclesiastici. Le collette di Lombardia toccarono al suo legato Gregorio Montelongo, che poco avanti era stato eletto Vescovo di Tripoli; ed egli delegò per la diocesi di Como Bartolomeo Saraceno suo Vicario, che l'anno seguente 1249 dall'uno e l'altro le riscosse, come consta da diverse scritture di quest'anno. » (Tatti II, pag. 648.)

(4) Non faccia meraviglia di vedere qui impegnato il tesoro della Chiesa di S. Fedele: una quarantina d'anni dopo veniva pure dato in pegno il ben più ricco tesoro della Basilica di Monza e non fu riscattato che di lì a ottanta anni. Più solleciti e d'assai furono, come qui si vede, i nostri.

(5) La famiglia Lambertenghi o Rambertenghi, tra le principali di Vico, salì indi a poco a tale potenza, per opera princi-

palmente di Leone Vescovo, da dare in Como il suo nome ad una nuova fazione.

(6) Tra i Canonici di S. Fedele che figurano in un atto del 1203, giusta le note del Can. Bellasio, v' è *Anselmettus Maccus de Turno, Archipresbiter de Trisivio:* nel 1276 (V. Doc. N. LXI). Giacomo Macho, è pure tra i Canonici di S. Fedele: congiunto all'uno all'altro è il nostro Oliverio. La famiglia Macchi di Torno o presto si estinse, o, come credo, mutò il cognome in Madii o Maggi; dei quali ricorrono alcuni nei registri parrocchiali di Torno nel secolo XVII. Questi Maggi ritengo si estinguessero con Roderico che alla fine di quel secolo largamente dotava il nostro Ospedale Maggiore o di S. Anna.

(7) Di questo maestro Egidio si accennerà ancora in appendice. Melano è piccola terra sul lago di Lugano.

(8) Di Michele figlio di Imbiavado Rusca mancano notizie nelle *Memorie del Casato Rusca o Rusconi.* Nel 1257 gli furono assegnate dai suoi colleghi le terre di Castel S. Pietro, come risulta da pergamene esaminate dal can. Bellasio: *Item in alio instrumento de anno* 1257 *sic legitur: Domini Canonici et confratres sancti Fidelis de Cumis dederunt et assignaverunt domino Michaeli Rusche de Cumis filio quondam domini Imblavadi Rusche de Cumis similiter Canonico dicte ecclesie, omnes terras et domus et ficta et honores et districta jacentes, et jacentia in Territorio et Castellancia de castro Sancti Petri..... Guido Pazus notarius.* Nello stesso anno divenne Canonico del Duomo, e risulta abitante nella Canonica di S. Maria Maggiore: *Item in alio instrumento de anno* 1257 *sic legitur: Actum Cumis in Canonica Maioris Ecclesie Cumane in domo habitationis domini Michaelis Rusche Canonici Cumani, et clerici benefitialis Ecclesie Sancti Fidelis.*

(9) Rodolfo fratello carnale di Uberto qui è cognominato de Lucedio; ma è azzardato sostenere che fosse questo il nome della famiglia del nostro Vescovo. L' appellativo di *dono* ci manifesta Rodolfo quale monaco, e probabilmente abate, di quel monastero di Lucedio, al quale Uberto morendo assegnava un pio legato. É quindi da preferirsi l' opinione dell' abate Cerruti che lo dice Uberto Sala; nè ciò viene ad infirmare quanto ne scrive il Can. Barelli, che fosse, cioè, nato in Sala di Monferrato: colà i della Sala, signori di Castelletto, furono tra i feudatari del luogo. Uberto vien detto (nella lettera di Papa Gregorio, la quale il Tatti assegna al 1227, mentre il Rovelli la dice del 1228): *uomo onesto, provvido, discreto e di eminente scienza.* Il nostro

Vescovo, che era stato Suddiacono del Pontefice, Arciprete di Vercelli e fu anche delegato (1251) da Innocenzo IV, coll'Abate di Acquafredda, a difendere in nome della Chiesa Romana il monastero di Chiaravalle, ed ebbe pure favori da Federico II, il quale nel 1231 gli concedeva le miniere dei metalli entro i confini della sua diocesi. Nel 1233 accolse onorevolmente in Como Goffredo da Castiglione, Legato Pontificio, Cardinale e quindi Papa col nome di Celestino IV. S'adoperò alla venuta tra noi del nuovo ordine di S. Domenico, pel quale definì i litigi insorti col monastero di S. Abbondio, e ne consacrò la chiesa di S. Giovanni Pedemonte, dove fu sepolto (1252). Di Uberto, uomo chiaro per zelo e dottrina apostolica, discorre a lungo il Rovelli (Parte II, pag. 325 e seg.) al quale rimando il lettore.

LII

1255. 8 Marzo

La pergamena è relativa ad una certa quantità di vino da consegnarsi...... [1] Vi è nominata la Chiesa di S. Fedele.

(1) È forse la pratica che più chiaramente appare nel seguente documento.

LIII

1255. 30 Ottobre

N..... di Villanova, Giudice, assessore e attualmente Vicario di Martino della Torre, Podestà di Como intima, a mezzo del servitore del Comune, ai Massari della Chiesa di S. Fedele, di consegnare ad alcuni Chierici e Mistrali di detta Chiesa 4 carri di vino del fitto scaduto e, non volendolo fare, compaiano alla presenza di esso Giudice. Rogato da Pietro di Ser Lafranco Notaio e Scriba Episcopale.

LIV

1261. 19 Giugno

Prete Guglielmo, Ufficiale e Ministro della Chiesa e Capitolo di S. Fedele, concede in affitto per due anni a Martino de Nexio de Albate del fu Bracaccio alcune pezze di terra situate in territorio di Albate nella località detta Roncalia. (1) Rogito Giacomolo figlio di Fomaxio di Cermenate, (2) Notaro di Como.

(1) *Actum Cumis in canonica dicte ecclesie....*

(2) La famiglia dei Cermenati contò altri notari, tra cui Giovanni che nel secolo XIV lasciò pregiate storie dei tempi suoi.

LV

1262. 6 Febbraio

Prete Pagano de Bernate, Cappellano del Vescovo eletto (1) di Como, confessa di aver ricevuto per quel Vescovo da prete Zerbo e maestro Lanfranco (2) Canonici della Chiesa di S. Fedele, paganti per il Capitolo di detta Chiesa L. 18.10, per la sua porzione del fodro imposto. Rogato dal Notaio del Vescovo Goffredo Batius (?)

(1) Raimondo della Torre per esortazione di Urbano IV al nostro Capitolo, e pel credito grande di Martino della Torre, capo della Credenza di Milano e Podestà di Como, eletto nostro Vescovo appunto, come afferma il Giovio, in questo anno.

(2) Ecco un nuovo *magister* tra i Canonici di S. Fedele.

LVI

1264.............

(Poco leggibile)

N...... di Bernareggio confessa di aver ricevuto dai Canonici e Capitolo di S. Fedele L. 12.13

per il fodro imposto alla detta Chiesa. Rogato Stefano Gallazio.

LVII

1266. 16 Gennaio

Prete Nazaro, [1] Capellano della Chiesa di San Antonio [2] di Como, incaricato di esigere il fodro che Raimondo, Vescovo di Como, impose al clero di Como, in forza della autorità conferitagli da Goffredo Legato Apostolico, onde condurre i Gallici [3], confessa di avere ricevuto dal Capitolo di S. Fedele soldi 36 e denari 6: rogato da Giovanni de Subtusvia.

(1) Prete Nazario della Vall'Intelvi, Capellano della Chiesa di S. Antonio, era presente alla conferma di Guglielmo Lavizario quale Abate di S. Abbondio, fatta dal Vescovo Raimondo, addì 9 aprile 1269.

(2) La Chiesa di S. Antonio è l'attuale Chiesa di S. Provino al quale, cadente per vetustà, fu restaurata in principio del secolo XVI come afferma il Can. Quintillio Lucini Passalaqua.

(3) Da Urbano IV fu bandita la crociata contro Manfredi re di Sicilia; e di quel regno fu data solenne investitura a Carlo d'Angiò, Conte di Provenza, da Clemente IV. Parte dell'esercito francese calò per le Alpi al finire della state del 1265 e penetrò in Lombardia accolto con fervore dai Torriani: per questo passaggio di *Gallici* fu imposto il fodro che qui si accenna.

LVIII

1266. 16 Gennaio

Lanfranco, del fu Giacomo Coqui [1] di Como, confessa di aver ricevuto da Rugero da Vertemate, Canonico e Mistrale della Chiesa di S. Fedele, che paga a nome della stessa Chiesa L. 6 e soldi 6; per i quali denari detto Lanfranco aveva in pegno un libro delle Decretali di detta Chiesa, e questi

denari sono di compendio delle L. 32, per le quali i Canonici di S. Fedele sono obbligati verso detto Lanfranco e suo fratello. (2) Rogato dal Notaio Giacomolo di Cermenate.

(1) Questo Lanfranco riapparirà nella pergamena seguente: la famiglia dei Coqui, ora estinta, fu tra le nobili comasche.

(2) *Testes petrus Sonaliolus, Gaspar Cumainarius (?) et jordanus de stampa omnes de Cumis.*

LIX

1268. 20 Marzo

Giacomo Della Sala, Arciprete, Vicario del Vescovo (1) di Como, intima al Capitolo della Chiesa di S. Fedele, di pagare ai fratelli Lanfranco e Guidone Coquo di Como L. 32, loro dovute; altrimenti detto Vicario procederà a termini di ragione. — Rogato da Stefano Gallazio Scriba del Vescovo e copiato dall' originale da Giacomo Engonus (?) Notaio di Como.

(1) Raimondo Torriani, V. pergamena N. LV in nota.

LX

1269. ... Agosto

Giacomo della Sala, (1) Arciprete e Vicario del Vescovo di Como, intima ad Angeletto de Canonica de Coriviasca, dimorante ad Asso e Canonico di S. Fedele, di ubbidire alla ingiunzione già fattagli di espellere dalla casa situata entro il Chiostro della Chiesa di S. Fedele quel laico, al quale aveva locato la casa stessa, contrariamente alle lettere del predetto Vescovo; altrimenti verrà punito a termine di diritto e pubblicamente scomunicato.

(1) La data è pressochè svanita nel presente documento: al 5 Giugno 1268 (V. Rovelli, Parte II, pag. 331 in nota) Giacomo

della Sala era ancora Vicario del Vescovo, nè c'è ragione perchè non lo fosse tuttavia. Giacomo della Sala, come si rileva dal libro degli anniversari del Capitolo, morì addì 6 ottobre 1286.

LXI

1276. 24 Giugno

Il Canonico Bonifacio de Bardi [1], deputato di Ardicione de Terdino, costituito dal Sommo Pontefice a raccogliere le decime, destinate al sussidio di Terrasanta [2] nel Concilio Generale di Lione, confessa di aver ricevuto da Pietro di S. Abbondio e Giacomo Macho, Canonici e Ministrali del Capitolo [3] e Chiesa di S. Fedele e da Prete Guglielmo da Zesio [4] L. 13, sui frutti e redditi della stessa Chiesa e Capitolo. [5] Rogato Giovanni de Plaza Notaio.

(1) Bonifacio Conte de Bardi di Piacenza, Canonico di Santa Maria Maggiore di Como, morì il 25 Luglio 1294.

(2) Nel Concilio Generale di Lione, cominciato il 7 Maggio 1274, si stabilì in fra l'altro una nuova crociata per Terra Santa in aiuto de' fedeli, che tuttavia si trattenevano in Soria e in Palestina. E Papa Gregorio commise quindi ai Vescovi che infiammassero all'impresa i loro diocesani. La presente e la seguente pergamena provano che le esortazioni presso di noi non riuscirono frustranee.

(3) Erano Canonici di S. Fedele Taddeo de Mercato, Rugero de Vertemate, Rolando de Piro, Maestro Giacomo de Grabadona. Augelerio de Canonica, Rom. . . . (?) de Pexano.

(4) In altra pergamena studiata dal Bellasio questo Guglielmo è appellato *Guillielmus qui dicitur Zezius.*

(5) *Actum in canonica Cumana. Interfuerunt ibi testes rogati dominus Fredericus de parede .... canonici Cumarum et Petrus Sperontius de Cumis omnes.*

LXII

1277. 23 Dicembre

Il Canonico Bonifacio de' Bardi, per la ragione indicata nel regesto della pergamena antecedente,

riceve dal Capitolo e Chiesa di S. Fedele L. 12.10. (1) Rogato Giovanni de Plaza Notaio.

(1) *Actum in Cumana Canonica. Interfuerunt ibi testes rogati dominus Jacobus de la salla Cumis (?) archipresbiter Fredericus canonicus (?) Raynierius de Bardis.* L'arciprete Federico, Canonico di S. Maria Maggiore nell'atto antecedente vien detto *de Parede;* in altri atti che si conservano o si conservavano nell' archivio di quel capitolo è chiamato *de salla de Parede.* Egli morì il 3 settembre 1305.

LXIII

1282. 7 Aprile

La Comunità di Como, essendone Podestà il Conte (1) Antonio Langosco riceve da Ruggero da Vertemate, che paga per il Capitolo di S. Fedele, certo annuo canone dovuto al Comune e assentato su una pezza di terra situata in Monte Frigido. Rogato Raderico de . . . . . .

(1) Conte di Lumello.

LXIV

1296. 23 Giugno

I Canonici Goffredo Pigocio (1) e Giuseppe Lavezzari (2), delegati dal Vescovo Castellano a raccogliere nella Città e Diocesi di Como la decima concessa dalla Sede Apostolica nei Patriarcati di Aquileia, Grado e altrove per il negozio del Regno di Sicilia (3) confessano di aver ricevuto dal Capitolo di S. Fedele L. 5.10 imperiali per la decima sui loro redditi. Rogato Martino de Subtusvia Notaio.

(1) La famiglia dei Pigocio o Pigozzo, di parte Ghibellina, ben presto trasmigrò alla vicina Milano; qui, per quanto ne so,

non lascia altra traccia che la torre la quale sorgeva dinanzi alla Chiesa di S. Pietro in Atrio (ora Caserma S. Gaetano). Un bizzarro marmo che ancor si vede sopra la porta della casa che fu dei Pigozzi è opera, probabilmente, di rozzo scalpello di questa epoca. Goffredo Pigocio od un suo omonimo morì diacono del Duomo nel 1326.

(2) Più illustre e d'assai fu la famiglia Lavezzari, che qualcuno fa d'origine Valtellinese. Propendeva alla parte Guelfa o, come qui la dicevano, dei Vitani. Nei tempi prossimi a questi nostri si distinsero: Giacomo, adoperato in ambascerie nel 1235 e nel 1244; Anselmo, uno dei capoparte del popolo Milanese nel 1265 e nel 1268; Delfino che è tra i riformatori degli statuti all'anno 1279, e morì in una zuffa tra Vitani e Rusconi nel 1294; Gabrino Capitano del Popolo in Bergamo all'anno 1304; Busca nel 1305 Capitano del popolo in Milano; Romerio, il quale con altri, acquistò ai Comaschi la rocca di Chiavenna nel 1307.

(3) I siciliani in questo stesso anno avevano eletto re, in generale parlamento, Federico di Svevia ed a cacciarnelo Bonifacio VIII chiamò Carlo di Valois: è storia nota, nè più occorre dirne al sagace lettore.

(4) *Videlicet a domino presbitero Tadeo de Mercato, Rugerio de Vertemate, Petro de Sancto Andrea, Rolando de Piro, Jacobo Macho, Petracio* (?) *de Piro, Menapacino de Puteo, canonicis dictæ ecclesiæ ....*

LXV

1356 ... Febbraio

I Canonici di S. Fedele confessano di avere ricevuto soldi 35 da Ser Antoniolo figlio del fu Ser Manuello... e da... per diritto di annuo canone livellario.

LXVI

1377. 31 Gennaio

Il Canonico Paolo da Cazande, quale Sindaco e procuratore della Chiesa di S. Fedele, confessa di aver ricevuto da Michele, figlio di Franzolo de Piro (?), che paga a nome di Albertolo, figlio del

fu Franzio de Piro (?), un fiorino d'oro a titolo di livello annuo, sul pezzo di terra, dove è edificata una casa in contrada di S. Fedele, di ragione direttoria di detta Chiesa.

(La pergamena è mancante in fine)

LXVII

1452. 14 Ottobre

Prete Giovanni Rusconi, preposto di S. Fedele e i Canonici Agostino Marinoni e Raffaele de Rippa, a nome del Capitolo di detta Chiesa, confessano di aver ricevuto da Pietro di Bonitate scrittore Apostolico e Canonico prebendato della Chiesa stessa fiorini 10, del valore di L. 3. 4 ciascun fiorino, per saldo della fabbrica della Sacristia (1), alla quale erano dovuti per ragione del loro canonicato e prebenda: Rogato Abbondio de Zobijs (2) Notaio.

(1) Pubblico questo documento perchè ci indica l'anno in cui fu eretta la sacristia di S. Fedele.

(2) Abbondio Giovio ebbe, dice il Litta, insieme al fratello Giovanni in premio di lunghi servigi prestati a Ludovico il Moro, la castellania del Castello Baradello.

———×———

NB. Le tre seguenti pergamene, di difficile lettura, non riuscirono ad essere decifrate che quando il foglietto antecedente era stampato: ciò valga a scusarmi col lettore se desse si trovano qui fuori dell'ordine cronologico.

LXVIII

1268. 21 Maggio

Ruggero di Vertemate, Canonico di S. Fedele retifica la carta con la quale Rodolfo de Piro, Prete Zerbo de Zerbone e i Canonici di S. Fedele fanno

e costituiscono il Canonico Taddeo da Mercato Sindaco per tutte le cause indicate nella carta stessa, portante la data 18 febbraio 1268. Rogato de Albrigolo Pena (?) Notaio di Como: rogante anche la presente ratifica.

LXIX

1271. (?)

(Pergamena mancante in principio e in fine e assai consunta)

Pare tratti della vertenza [1] fra i Canonici di S. Fedele e il beneficato Delfino Greco. [2] Per la quale vertenza si domanda parere a.... nella città di Milano.

(1) Lunga ed accanita fu questa vertenza come si può rilevare dall'atto (Vedi F) che il lettore troverà in appendice.

(2) Delfino Greco fu Canonico, poi Arcidiacono della nostra Cattedrale, e Vicario Generale del Vescovo Leone Lambertenghi, Lasciò un codice in pergamena col titolo: *Jura quæ Ecclesia Maior Cumana sive Capitulum Ecclesie Maioris Sanctae Mariæ habet et habere consuevit.*

LXX

1272. 20 Gennaio

Intimazione fatta a nome del Vescovo [1] di Como a Delfino Greco, onde compaia a rispondere ad una petizione dei Canonici di S. Fedele: non comparendo il Vescovo procederà contro di lui a termini di ragione. Rogito Bellino de Soma Notaio di Como, e Stefano Gallazio.

(1) Raimondo Torriano.

APPENDICE

A

(Nota 3, Pag. 2.)

La Chiesa ed il Capitolo di San Fedele

Sono lieto di poter arricchire il mio volumetto dell'interessante e dotta lettera di Monsignor Barelli intorno alla monumentale Chiesa di S. Fedele. A lui che con tanta bontà mi favorì rinnovo qui le più vive grazie.

Molto Rev. Signor Prevosto,

Ella desidera da me due parole su la Basilica di S. Fedele in Como per unirle a un suo lavoro di maggior lena con che intende regalare agli amatori delle nostre memorie storiche un sunto di numerosi documenti antichi riferibili la più parte alla stessa Chiesa ed al Capitolo che vi era annesso; ed eccomi a secondarla secondo che la brevità del tempo e le mie deboli forze lo permetteranno.

Non trattasi d'una monografia completa del monumento, a compilare la quale si richiederebbero studi più severi, accurate indagini, e un corredo di tavole illustrative; ma d'un semplice cenno sull'epoca almeno approssimativa di sua costruzione, sulla forma e sul pregio artistico del medesimo. Ciò premesso, vengo senz'altro all'argomento.

Nell'area occupata dal presente edificio esisteva S. Eufemia chiesa di assai più rimota antichità surta sulle rovine del tempio di Giove; la quale mutò l'antico nome nel nuovo di S. Fedele dopo l'anno 964 quando il Vescovo Ubaldo trasferì quivi il corpo di S. Fedele da Samolaco, dove, per testimonianza di S. Ennodio, sofferse il martirio ed ebbe sepoltura.

Ma la Chiesa, quale ora si vede, è di molto posteriore, e sebbene non esista memoria certa del tempo preciso in cui fu costrutta, pure argomentando dagli elementi che contiene, si crede del secolo XII. Essa è di stile lombardo puro, e del tempo in cui questa forma architettonica aveva raggiunto il suo massimo sviluppo che fu appunto nel secolo duodecimo. È a tre navi, con tre ampie cappelle semiottagone, due ai fianchi ed una di fronte che forma il presbitero, con ambulacri inferiori e superiori che corrono all'ingiro anche delle tre Cappelle, e con di più una elegante galleria esterna intorno all'abside maggiore. È di struttura solidissima tutta di pietre lavorate e ben connesse fra loro.

Oltre la porta che metteva in comunicazione l'attigua Canonica colla testata della nave destra, la Chiesa ne aveva altre quattro: due sulla facciata, una (ora otturata) nel mezzo della Cappella sinistra, ed una posteriormente molto ampia coll' architrave ad angolo ottuso (forma singolare di cui si trovano altrove pochissimi riscontri), e che meglio direbbesi un arco d'ingresso, il quale rimaneva aperto e dava accesso ad un vestibolo in forma di trapezio. Da questo poi si passava nell' ambulacro della Cappella a sinistra mediante altra porta interna praticata nel mezzo d' un muro traversale. Ma in progresso di tempo il muro fu distrutto, e si restrinse l'arco esterno convertendolo in porta d'ingresso al Tempio da quella parte.

Sul davanti della facciata esisteva un grande atrio sostenuto da colonne ed era l'atrio dell'antico tempio di Giove, sotto il quale fin dall' epoca della prima Chiesa fu eretto un altare dedicato a S. Giovanni, ed il Battistero della Città, che chiamavasi S. Giovanni in Atrio. Dell' esistenza di quest' atrio si ha memoria fino al 1167; ma la caduta della parte superiore del vicino campanile, più antico della prima Chiesa di alcuni secoli, trasse in rovina quest'atrio e la facciata della stessa Chiesa; il che avvenne in sui primi anni del secolo XIII quando fu edificato di fronte alla Chiesa il nuovo battistero detto esso pure S. Giovanni in Atrio, sconsacrato poi e venduto l' anno 1788. Ma le otto colonne romane passate dal primo al secondo battistero vennero salvate e sono quelle stesse che ora decorano la facciata del Liceo Volta.

A questo primo gravissimo danno prodotto dal caso, il tempio ne subì altri non minori per opera degli uomini, e in prima si addossarono al suo fianco sinistro le case dei privati che ne occultano all' occhio dello spettatore la elegante architettura. Poi furono soppresse le due testate delle navi minori che fiancheggiano il presbitero, convertendo la sinistra in una sagristia pel Capitolo, ed abbattendo di pianta la destra per edificarvi un' ampia sagristia pel servizio della parrocchia. Finalmente in sui primordii del secolo XVII lo si volle rimodernare internamente come portava l'uso depravato de' tempi, dandogli la forma classica, e facendone sparire possibilmente tutti gli elementi dello stile originario. Perciò si è voltata la nave di mezzo, prima a semplice soffitto, nascondendo così la parte superiore del rosone posto nel centro della facciata nel 1509 che non manca di pregio artistico, e sopprimendo le finestre di fianco che rischiaravano la stessa nave:

si aggiunsero ai fianchi delle navi due nuove Cappelle di forma sgraziata: si riformò la cupola: s'ingrandirono le finestre delle navi minori e del coro; e quel che è peggio, si murò totalmente la doppia galleria delle due Cappelle che doveva conferire all'interno del Tempio un aspetto meraviglioso. Ad alcuni di questi sconci si è riparato quattro anni fa come meglio si è potuto; ma i più aspettano una mente intelligente che si metta all'ardua impresa ed una mano generosa che la soccorra.

Ciò nulla meno il S. Fedele, pur così malconcio, merita di essere posto nel novero dei più pregievoli monumenti di stile lombardo. Ecco il giudizio che ne fece uno dei più insigni storici e cultori di quello stile, il signor F. De Dartein, nella recente sua opera assai lodata che ha per titolo: « Études sur l' Architecture lombarde, et sur les origines de l'Architecture romano-bizantine. » *Fra le antiche chiese di Como, egli dice, il S. Fedele è senza dubbio quella la cui architettura offre maggior interesse. La sua disposizione è originale, bella nell'insieme, e ingegnosa nei particolari. La struttura, massime nelle volte, rivela un'abilità non comune. La decorazione infine riservata principalmente per l'abside si raccomanda per qualità di primo ordine: sicurezza di gusto, robustezza e franchezza di espressione, che non sono superate, e forse neanche uguagliate da nessun altro monumento lombardo ». E prova questo suo giudizio nella descrizione delle singole parti. Lamenta giustamente i danni sofferti per le modificazioni posteriori. Fa voti che la Commissione conservatrice dei monumenti della provincia riesca a raccogliere il danaro per ridonare al monumento la sua forma primitiva. « Quando un tal lavoro, soggiunge, sarà compito, i comaschi pei primi resteranno sorpresi e colpiti d'ammirazione all'aspetto dei vasti portici a due*

piani che si svolgono intorno alle due cappelle laterali, e delle volte in forma di cupole che conferiscono all'edificio una fisonomia bizantina sì gradevole e sì curiosa. Allora poche città dell' Italia settentrionale potranno gareggiare con Como per la importanza e varietà dei loro monumenti lombardi. „ Avverte però che per far rivivere la Chiesa non basterebbe ristaurarla; ma converrebbe isolarla almeno da un lato.

Prego V. S. di rivedere e correggere come meglio crede, e con tutta libertà queste poche linee buttate giù così di fretta per non frapporre ritardo alla pubblicazione del suo importante lavoro, e voglia intanto aggradire i sensi di sincera stima del suo

Como, Dicembre 1887.

Devotissimo
C.° V. BARELLI.

All'importante lettera di Monsignor Barelli faccio seguire una lettera dell'amico mio, signor Cencio Poggi, nella quale si trovano notizie intorno al Capitolo di S. Fedele. Avverta il lettore che il documento in essa citato relativo al litigio tra Delfino Greco ed il nostro Capitolo si trova più innanzi alla lettera F.

Mio Caro Signor Prevosto,

Quanto Ella mi chiede è al di là delle mie forze: troppo scarse sono le notizie che sul Capitolo di S. Fedele porgono gli storici comaschi; troppo poche le cognizioni che io ho sui tempi ai quali specialmente le pergamene mandate si riferiscono; troppo lontane infine dall'età che vado studiando. Convengo tuttavia con Lei che le sue pergamene meritino d'essere pubblicate, almeno per estratti, a giovamento

di chi fa professione di studiare quell' epoca, della quale scarseggiano i documenti, fonti purissime raramente intorbidate da passioni.

Aggiungo, a maggior eccitamento, che l'archivio del nostro S. Fedele (importantissimo, come ce lo rivelano le citazioni del Tatti e del Rovelli) patì maggior jattura di ogni altro comasco: nell'Archivio di Stato di Milano tutti i nostri conventi danno copiosa messe di carte e pergamene mentre della Collegiata di S. Fedele non si hanno che pochi atti e di nessun rilievo.

Però a dimostrarle tutto il mio buon volere nel servirla Le raccolgo quì brevemente quanto ricordo sull' argomento propostomi. Essa se ne valga, se lo crede, come di cosa sua.

Qualche notizia intorno al soggetto l'ho imparata da queste pergamene; qualche altra da copie di documenti intorno a S. Fedele, le quali frugando in archivi pubblici e privati, ho potuto vedere; molte più le ricavo dal Rovelli e del Tatti; poche dal Ballarini, storico ch' io consulto sempre con diffidenza.

Le ho sciorinato tutto il mio arsenale alla bella prima affinchè se per correre alla lesta, tralasciassi di citare pagina e volume, Ella sappia dove dar di capo per rintracciare le cose esposte. E dopo ciò veniamocene senz' altro all'argomento.

Primo documento dell'esistenza del Capitolo di S. Fedele che vada per le stampe è quello del 1063 col quale il vescovo Rainaldo fa investitura dei beni della Canonica di S. Fedele ai *cardinali* della stessa chiesa perchè facciano vita comune: ... *Eo tenore hæc omnia supradicta Canonica investio ut Cardinales ipsius ecclesiæ ex illis beneficiis canonice iuxta ipsius sancti Fidelis Ecclesiam communiter vivant et nulli ex illis Ecclesiasticis rebus liceat aliquid in aliquem usum secularem transferre; quod si aliquis fratrum aliter facere præsumpserit, eo ipso omni beneficio Ecclesiastico privari statuimus.* Testimonianza irrefutabile di vita comune tra i canonici o *frati* nel 1063 e prova non dubbia che già, e da tempo, esisteva il Capitolo o vogliamo chiamarlo Collegiata di S. Fedele. Evidentemente questa, più che un'istituzione o fondazione, è una restituzione alle

prime sue e già antiche norme: ce lo afferma il Vescovo Rainaldo: *Ecclesiasticas res cupiens in pristinum statum redigi..... beneficia virorum Custodum S. Fidelis quæ ipsis ad ipsius Ecclesiæ obsequium contingunt, investio Canonicæ ipsius Ecclesiæ, ecc., ecc.* Parole che provano già esistente la Canonica di S. Fedele e che danno forse adito a sostenere, come qualcuno ha fatto, che vita comune passasse tra i nostri Canonici anche prima del 1063.

Ma parmi sentirla esclamare: a che perderci ad arzigogolare su questo documento quando c'è pure nel testamento del Vescovo Walberto un più remoto accenno ai canonici (vivessero o no vita comune) della Chiesa di S. Eufemia, la quale, come tutti sanno, prese in seguito il nome di S. Fedele per esservi stato da Samolaco trasferito il corpo di quel martire della Fede di Cristo? Che la chiesa di S. Eufemia si tramutasse in S. Fedele è cosa detta e ripetuta da tanti valentuomini che non si può mettere in dubbio; nè a me passa per la mente di niegarla. C' è tuttavia da considerare che in Como abbiamo avuto le chiese di Santa Eufemia e di S. Fedele, contemporaneamente esistenti, coi loro Capitoli, diversi e ben distinti.

Separati e distinti erano senza dubbio nel 1176 quando *Guercius de Sala*, professante legge romana, lasciava per testamento *operi* **Sancte Eufemie** *que construcla est infra predictam civitatem libras quatuor denariorum novorum, Et volo ut reddantur* **Canonicis ipsius ecclesie sancte Eufemie** *solidos decem denariorum novorum pro redimento unius vace quam ipsis canonicis tulli. Operi eciam* **Sancti Fidellis** *solidos viginti denariorum novorum. Et in alia parte solidos quinque denariorum nov. qui dentur in cibariis* **ipsis Canonicis Sancti Fidellis.**

Canonici adunque di S. Eufemia e di S. Fedele separati e distinti alla morte di Guercio Sala, il testamento del quale è tra quei documenti del *Codice de' Crociferi* pubblicati nel *Periodico della Società Storica di Como* (Vol. 1°).

È un nuovo studio che si presenta alle sue investigazioni. Pare che la vecchia chiesa di S. Eufemia

prendesse nome di S. Fedele verso il mille, cioè più di mezzo secolo prima della ricostituzione del Vescovo Rainaldo. E nella nuova chiesa di S. Eufemia — *constructa infra predictam civitatem* — che ci ricorda il testamento citato c'è da riconoscere la chiesa di S. Eufemia, la quale i nostri, dopo la famosa distruzione dell'isola Comacina (1169), con censure papali, furono costretti ad erigere. Fabbrica che deve essere proceduta lentamente sebbene, appunto per la distruzione delle chiese d'Isola, sui Comaschi gravasse (come è fama) l'interdetto. Infatti nel Monitorio di Gotofredo da Montelungo, Patriarca d'Aquileja (in data del 1184) sono ancora i nostri sollecitati di portare a compimento la fabbrica già cominciata delle chiese di S. Eufemia e S. Faustino. Questa chiesa di S. Eufemia, (sia detto a maggior chiarezza del discorso) alla quale in seguito, verso il 1470, per opera di Chiara Fedele, gentildonna milanese, s'unì un monastero di Agostiniane, sorgeva sull'angolo delle vecchie vie dei *Tre Monasteri* e di *S. Anna,* ed è ora completamente scomparsa.

I Canonici (tornando a discorrere dei due Capitoli) di S. Eufemia, cui Guercio de Sala assegna il noto legato furono quelli qui venuti da S. Eufemia d'Isola? Parrebbe di sì, se teniamo presente la bolla di Alessandro III stimata, forse erroneamente, dal Tatti del 1178. In quella il Pontefice si compiace confermare « alla nuova Collegiata, che si fabbricava, i Privilegi, che godeva l'antica, le possessioni, le decime e tutti gli altri diritti spettanti alla medesima, ecc., ecc. » E tornerà qui pure in acconcio ricordare come nella Chiesa di S. Fedele sia esistito sempre l'altare di S. Eufemia: ne troviamo già la prova nel litigio tra Delfino Greco ed i Canonici di S. Fedele. È questo un documento importantissimo per lo studio suo: Ella lo troverà nell'Archivio della Curia.

Comunque da quanto ho detto non mi pare ben chiaro questo punto della nostra storia ed a Lei sarà facile portarvi nuovo lume rivolgendosi al nostro venerando Can. Barelli. Le tornerà anche utile, avendone tempo e modo, di consultare le pergamene che appartennero al Capitolo di S. Eufemia d'Isola, le

quali, se ricordo bene, si conservano in gran parte nella Biblioteca Ambrosiana.

I nostri Canonici abbiamo già trovato che venivano chiamati *Cardinali:* questa denominazione che si presenta in altri documenti coevi è spiegata od almeno illustrata dal Giulini, nelle *Memorie,* e dal Fumagalli, nelle *Dissertazioni*, ed io non Le potrei aggiungere cosa ch' Ella non sappia. Non mi soffermo all' altra qualifica di *frati,* della quale è ovvia la spiegazione, e che troviamo pure nei due brevi del Pontefice Pasquale II per riconoscere certi privilegi di quel Capitolo. Nell'atto di Rainaldo ci si presentano pure i *Custodi* che appaiono Capi o Conservatori dei beni della Chiesa: uffici che forse dapprima erano distinti, ma che in seguito si riunirono in una sola carica. Opinione che a me viene dal considerare nelle sue pergamene nominato spesso i *ministri* o *mistrali*, veri amministratori, che a nome del Capitolo o dei Canonici, fanno atti, assumono obblighi, amministrano insomma legalmente il patrimonio Capitolare. Nè questa loro qualità si confonde giammai col titolo di Prevosto, assunto in quel periodo dal capo dei Canonici. Quando ciò avvenisse precisamente noi non sappiamo: il primo documento che ce lo rivela è il litigio tra Delfino Greco ed i Canonici di S. Fedele (1271). Maestro Egidio era stato eletto prima di Lanterio de Piro, antecessore di Delfino Greco. Giacomo de Cermenate ci testifica che Lanterio coprì la prevostura circa sei anni: riportandoci adunque un sette o otto anni innanzi al 1271 avremo l'epoca precisa in cui Maestro Egidio era Prevosto; cioè verso il 1263. Ed Ella scorra tutte le pergamene vicine a quest' anno e non troverà mai Maestro Egidio a compiere alcun atto pel Capitolo. Vedrà anzi (N. LIV) un prete Guglielmo *Ministro* del Capitolo nel 1261; e nel 1262 (N. LV) prete Zerbo e Maestro Lanfranco e nel 1266 finalmente Ruggero da Vertemate, *Mistrale* (N. LVII). Conviene rimontare al 1247 (N. LI) per trovare Maestro Egidio, ma non è certamente ancora Prevosto venendo egli nell'atto in secondo luogo. Di Lanterio de Piro poi mai ci occorre il nome. Quindi l' essere chiamato Prevosto, l'avere un posto speciale in coro, il vestire la

veste di color giallo, l'avere una delle chiavi dello scrigno della sacristia, e tutte quelle altre cerimonie che rendevano valida l'elezione del Prevosto (e tutte le vedrà rammentate nella raccolta dei documenti che stanno in Curia) non gli conferivano l'amministrazione dei beni, la personalità giuridica del Capitolo. Dunque, nel tempo delle pergamene, il Prevosto era capo spirituale; i ministri, conservatori del patrimonio. Ed io mi penso che poco appresso al *Custode* dei tempi di Rainaldo cominciasse il *Prevosto:* già nei primi suoi documenti (N. IV) troviamo i *Ministri.* Nè probabilmente Maestro Egidio è il primo della serie sebbene sia il primo di cui abbiamo certa notizia.

Di Mastro Egidio abbiamo molto parlato; e questo titolo di *Magister* richiama un' altra osservazione, che le accenno di volo: Ella saprà trarne argomento a maggior studio. Il titolo di *Magister* in quei lontani tempi era specialmente devoluto ai dottori in medicina o quei maestri dell' arte muratoria, cui molti dei superbi monumenti dell' arte gotica e lombarda sono dovuti. Ed un *Magister* professante medicina noi lo troviamo negli stessi suoi documenti: quel Rolando da Cremona che ci appare nei numeri XXVII e XXXII. Tuttavia i magistri che fanno parte del Capitolo di S. Fedele vogliono piuttosto essere considerati quali dottori in jure canonico: è per altro opinione mia, ed al momento non saprei indicarle una riprova del mio asserto. E se la cosa sta com'io mi penso ne verrebbe lustro alla nostra Collegiata poichè in tempi nei quali erano assai (e quanto d'assai !) più rari i dottori in legge, S. Fedele ne contava qualcuno tra i suoi canonici.

Al Capitolo di S. Fedele (io vado scorrendo sull'argomento secondo che le cose mi si presentano alla memoria) nel 1167 era annesso un Ospedale. Di ciò ne avverte il Rovelli; ma io qui Le ne parlo perchè della carta sulla quale il dotto Marchese fondò l'opinione sua abbiamo fortunatamente una copia ch' Ella potrà consultare nell' Archivio della Curia. Questo Ospedale però presto scomparve o non ne so trovare accenno: nessuna traccia certamente resta nelle sue pergamene e forse durò meno della vita comune tra i canonici. Vita comune, che, secondo

ch' io credo, durò poco, ed assai meno che non lo vogliano il Rovelli ed il Bellasio. Le pergamene che ho sott'occhio sono mute sul proposito; ad eccezione di quella (N. LX) che ci mostra la canonica già invasa dai laici, mentre i canonici dimoravano altrove: nè Angeletto è il solo canonico che stesse lontano dalla sua sede; altri ne cita il Bellasio nelle brevi note aggiunte ai documenti da lui trascritti. Ma questo punto come l'altro pur molto oscuro delle contestazioni ed i rapporti del nostro Capitolo col Capitolo di S. Maria Maggiore meriterebbero uno studio a parte ed accurato: manca a me la lena ed il tempo per farlo. D'altronde io pel piacere di conversarmene alla buona e senza pretese con Lei ho già schiccherato tante carte da far spavento. E più spaventoso è il disordine che in esse regna: tanto che se non sapessi quanto Ella è buona mi guarderei dal mandarle il mio scritto. Ma Lei lo ha voluto: ciò mi valga a scusa. Mi stia sano, mi voglia bene e mi comandi in quanto valgo....

Di Casa, Novembre 1887.

Suo Devotissimo

CENCIO POGGI

B

(Pag. 2)*

Carte incise

Carta incisa era quella che restituivasi al debitore dopo ch' egli aveva soddisfatto all' obbligazione in essa convenuta col creditore, e perdeva quindi ogni valore, e ciò esprimevasi col farvi molti tagli; annullandosi un contratto per consenso delle parti, o per altro modo, tagliavasi o foravasi l' istromento che vi si riferiva « tunc ipsa carta vendicionis (dice

« una carta del marzo 1110 conservata nella Biblioteca
« Ambrosiana) capsata et taliata reddatur, ita ut in
« se nullum obtineat roborem. » Ai tempi longobardici
si incidevano nel mezzo o si laceravano anche le
carte che si scoprissero false o difettose, e di esse
parla una legge di Liutprando (lib VI. XCVI), ed
un' altra attribuita da chi a Lotario I, da chi a
Guidone, ed un passo dell'editto di Rotari: — Maria
e Giovanni suo mundualdo muovono lite a Pietro
perchè teneva contro ragione una loro terra in certo
luogo. Ecco la carta, soggiunge Pietro, che mi hai
rilasciato di questa terra, ed or si guardi alla carta;
se fatta da donna longobarda senza intervento di
mundualdo, si tagli; ma se la donna vive a legge
romana, incomba a lei di provare il contrario, cioè
l'uso della legge longobarda, ed in difetto paghi la
penale della carta (*Form. ad leg. Roth.*) — La donna
che vivea a legge longobarda, non essendo libera
di se stessa, non potea alienare alcun che di proprio,
se non col consenso del mundualdo, mancando il
quale, le donazioni o vendite da lei fatte erano nulle
di diritto, quindi le carte relative si tagliavano.
Anche le cause terminavansi con una formola singolare: così p. es. Rotari nel suo editto decretava:
« et hoc addimus ed decernimus ut causas que fenitas
« sunt, non revolvantur; que autem non sunt fenitas,
« et a presente vigesima secunda die mensis huius
« novembris, indict. II, incoate aut cominute fuerint,
« per hoc edictum incidantur et finiantur. »

. . . .

(Ceruti — *Liber Statutorum*, ecc., ecc., col. 313).

C

(Nota 3. Pag. 3)

Monete

. . . .

Le monete aventi l'aquila coll'ali aperte all'opposto del busto dell'imperatore Federico, dette aquilini, erano le più antiche, e sotto tal nome aveano

corso anche in Brescia, e sono forse quelle di cui parla egli stesso in un diploma, con cui notifica a que' dei contadi di Lecco, della Martesana e del Seprio, d' aver fatto battere una nuova moneta in Como col nome e l' effigie propria, e impone loro di riceverla e ritenerla come moneta nuova di Milano ([1]). Tali aquilini erano una moneta assai comune in Italia, ma non è finora ben accertato quali fossero che portassero tal nome e in quali zecche si coniassero, perchè molte città aventi diritto o privilegio di batter monete, improntavano in esse l'aquila, e perciò poteano chiamarsi tutte aquilini ([2]).

In quasi tutte le carte comasche relative a contratti fra privati, o in atti giuridici dei consoli o dei giudici, in cui siavi cenno di denaro, non parlasi mai di monete di quella città, bensì di quelle di Milano ([3]); ciò forse perchè il loro valore corrispondeva alle monete milanesi, e queste si trovavano diffuse in maggior quantità, o erano più accette; quest' ultima circostanza pare che si debba dedurla anche dal precetto fatto da Federico, sopra riferito, di riguardare la moneta di Como come se fosse di Milano. Nel trattato di pace conchiuso il 15 aprile 1201 fra Como e Bormio è fatta menzione delle monete comasche, *denariorum nostrorum*, che aveano corso in Valtellina, massime a Bormio, nelle quali i Bormiesi doveano corrispondere sei lire al podestà e ai consoli di Como ogniqualvolta recavansi a Tresivio per tenervi tribunale secondo le pattuite convenzioni, ciò che avveniva tre volte all' anno. Un'altra convenzione del 10 marzo 1247 fra le stesse parti stabilisce che Bormio dovesse pagare annualmente a Como « libras centum imperiales, sive libras » ducentas denariorum nostrorum, sicut continetur » in veteri pacto. » Poi in un consiglio del comune si deliberò a questo proposito che Bormio dovesse pagare *libras ducentum denariorum nostrorum* piuttostochè cento imperiali, forse perchè quelle erano più comuni. Così si pattuisce in una vendita del 29 dicembre 1205 alla Chiesa di Como. E il valore complessivo di quelle somme dovea essere il medesimo; poichè dal momento che l' antica lira, *libra*, avea cessato d' equivalere veramente al peso d'una libbra

d'oro o d'argento, variò bensì senza limite la proporzione, solo sussistendo la divisione di essa in 20 soldi, e del soldo in 12 denari, ma il valore intrinseco e l'estrinseco delle monete coniate nelle varie zecche non variava molto per non creare difficoltà nei commerci e nei contratti. La diversità di valore tra quelle due specie di monete stava nel pezzo, in quanto che la lira imperiale valeva il doppio dell'altra, come si dirà in seguito.

Tutte le monete testè noverate non erano d'un medesimo valore, ed anche il loro titolo era ben diverso dall'antico; ed al tempo di cui parliamo, v'erano le lire e i soldi vecchi, altrimenti detti denari buoni od imperiali, ed i nuovi o terzoli, nei quali entrava solo una terza parte d'argento, e valevano la metà della moneta imperiale. L'introduzione di questi valori sì alterati è da alcuni scrittori anche recenti ([4]) attribuita al Barbarossa nel tempo della guerra con Milano, ignorandosene però l'anno della loro coniazione: asseriscono essi che nel 1161 erano già in corso i denari buoni di moneta nuova, detti nelle carte *tertiolorum o de novis tertiolis*, il cui valore corrispondeva alla metà di quelli antichi d'argento, sì che occorrevano otto lire terzole per formare quattro lire imperiali. Il Fumagalli ([5]) dice dell'introduzione dei terzoli che si trova nelle carte fatta menzione nel 1142 e nel 1147 di moneta nuova, il cui nome dovea servire ad indicare monete non tanto di conio novello, quanto di un valore intrinseco minore delle precedenti. Una alterazione consimile era già stata fatta dall'imperatore Berengario, che intruse il rame nelle monete, che doveano pagare gli Unni venuti d'Ungheria. Nelle carte del secolo XI, quand'era già avvenuta l'alterazione, poi in quelle del XII, si trova ricordata la moneta vecchia, che veniva dai contraenti pattuita esclusivamente ed accettata di preferenza nelle loro convenzioni, non che in alcune bolle pontificie, in diplomi imperiali e negli scrittori contemporanei, come si può vedere presso il Fumagalli. ([6])

Pare però che i terzoli abbiano avuto un'origine anteriore, e che circolassero già nel 1110: lo desumo da una carta del mese di marzo di quell'anno, con-

servata nella Biblioteca Ambrosiana, con cui Guidone di Castello d'Isola, professante legge romana, vende una vigna in territorio di Lenno ad Amabile sua moglie, figlia di Guglielmo di Tremezzo, e in prezzo ne riceve « argentum denarios bonos solidos centum » nove monete finito precio sicut inter nos conve- » nit, etc. » In una addizione a quel contratto si stabilisce altresì : « ut si evenerit quod suprascripta » Amabilis supervixerit ad Vidonem virum suum, et » ipsa requisierit libras quinque mediolanensium » denariorum nove monete quos ipsa Amabilis... viro » suo adduxit etc. » Un atto di vendita del maggio di quell'anno, esistente nell'archivio di S. Fedele in Milano, ricorda la moneta vecchia, in cui quattro soldi buoni d'argento bastarono a pagare un terreno a Tresivio: « constat nos Clericiam filiam quod Lan- » franci de loco Rodala et Lanfrancum fil. eius fil. q. Ursi » de loco Maze, qui professi sumus lege vivere ro- » mana, accepissemus sicut et in presencia testium » manifesti sumus quod accepimus a te Martino » fil. q. Dominici de loco Trisivi argentum denarios » bonos solidos quatuor de veteri moneta finito pre- » cio, sicut inter nos convenimus, pro tercia parte » de pecia una de terra ronchive iuris nostri, quod » abere visi sumus in loco et fundo Trisivi, etc. » Actum castro Trisivio. » Continuano poi ambedue le monete ad usarsi nei contratti; e nel 1151 Viviano Beccaria compera una casa in Tresivio da Tedaldo detto giudice di Gluro e da Dogabregungia sua moglie, viventi a legge romana, per lire 10 e soldi 15 di nuova moneta milanese, mentre tre anni dopo Gioanni Nogara di Sondalo e Cristina sua moglie, viventi essi pure a legge romana, vendono allo stesso Viviano *in Monte de Scala*, territorio di Sondalo, a moneta vecchia di Milano.

È da osservarsi però che le monete coniate da alcuni principi non aveano sempre l'identico valore dappertutto: prova ne siano gli ottelini, introdotti verso a metà del sec. X da Ottone I, che constavano d'una sottile lamina d'argento alquanto concava, come la vide il Muratori; dal lato convesso eravi il nome dell' imperatore OTTO nel centro e all'ingiro IMPERATOR ; dall' altro, AUG. ✠ MEDIOLANIV nel mezzo ;

di tali monete non era eguale il valore al principiare del secolo XI a Milano ed a Pavia, come appare da un atto di Alberico vescovo di Como, con cui fonda l'abbazia di S. Abbondio, ove fa distinzione di denari pavesi e di milanesi (7), e dalla conferma di quell'atto fatto da Enrico II (8), d'onde appare essere stata la moneta pavese di maggior valore e bontà di quella di Milano.

. . . .

(1) « .... Omnibus vobis firmiter precipimus ut in omnibus « predictis locis et comitatibus nostram novam monetam omni « contradictione remota recipiatis et teneatis, et ab omnibus « recipi et teneri faciatis, sicut moneta novorum mediolanensium « in prefatis comitatibus recipi et teneri solebat. »

(2) Zanetti, *Nuova Racc. delle monete.*

(3) Nel registro dei censi dovuti da molte chiese a quella di Roma nel 1192, compilato da Cencio Camerlengo (V. Muratori, *Antiq. ital.*, tom. V, col. 852), sono pure comprese alcune chiese e monasteri comaschi, quali l'ospitale di Monte Aprico, quello di s. Maria Maddalena d'Isola, i monasteri di s. Maria *de Dono*, di s. Ambrogio, di s. Maria e s. Pietro nel broglio della città, ed altre chiese; e vi si annoverano monete marabutine (moneta ispanica), imperiali, milanesi e masmodine o massemutine (monete saracene od egiziane). Non essendo credibile che realmente circolassero in que' luoghi quelle monete, è d'uopo credere che quei censi si pagassero all'equivalente con monete nostrali.

(4) V. Amati. *Il risorgim. del com. di Mil.* p. 308.

(5) *Antich. long.*, tom. II, diss. 17 e *Vic. di Mil.*

(6) *Vic. di Mil.*, not. VI.

(7) Tatti, tom. II, p. 825.

(8) Op. cit. *ibid.*

(Ceruti — *Liber Statutorum*, ecc., ecc., col. 279-81).

D

(Nota 3. Pag. 13)

Carte di debito di Como

Le continue guerre che accendevansi nei secoli XII e XIII fra Milano e Como, esaurirono i già scarsi erari di quelle due repubbliche, e le obbligarono a trovare un tale surrogato alla moneta metallica, che avendo corso pubblico libero o forzato, servisse ai bisogni del commercio e agli altri usi fra i privati,

non che fra il governo ed i cittadini. Furono dunque introdotte alcune carte o titoli, anche commerciabili dette *nomina debitorum* o *carte di debito del comune*, che potevansi dare ed accettare come equivalente di denaro [1]. Esse erano obbligazioni scritte, che quantunque contenessero la promessa di futuro pagamento in moneta metallica, *pecunia numerata*, pure non dichiaravano di rappresentare il denaro circolante, quali sarebbero le moderne cambiali, le cedole o cartelle di rendita pubblica, i biglietti o buoni del tesoro, ecc. Il valore promesso di tali titoli li rendeva atti a permutarsi e trasmettersi, ed a vendersi e comprarsi come merci, sì che essi formavano materia di speciali contrattazioni. Anche in tempi molto più antichi la moneta fittizia fu introdotta a sollevare le penurie dello Stato; Niebuhr afferma che pezzetti di rame, *aes rude*, o di cuoio costituirono la moneta di Roma prima di Servio. Le occasioni ordinarie in cui mettevasi in circolazione questo surrogato di funesta invenzione [2], erano le crisi finanziarie nate in tempi di guerra e di pubblica calamità.

. . . .

(1) Secondo il Ch. Cibrario (*Econ. pol. del medio evo*) le prime nozioni sulla carta-moneta furono portate dalla China in Italia dai viaggiatori del medio evo, con quelle sui passaporti e sulle lettere di cambio. Ma le nostre carte di quel tempo provano evidentemente che tali istituzioni furono italiane. Anche le lettere di cambio esistevano già nel sec. XV, come conseguenza dello sviluppo acquistato dal nostro commercio.

(2) Goethe nel suo *Fausto* dice la carta-moneta invenzione del genio del male.

(Ceruti — *Liber Stat.* ecc., ecc., col. 332-33)

E

(Nota 3. Pag. 24)

L' Usura

Il premio sui prestiti a danaro, detto usura, poi interesse, era nei sec. XII e XIII ben scarsamente regolato da leggi efficaci, che ben di rado e difficilmente arrivavano a frenarlo. Il Corio e la cronaca *Flos florum* affermano che nel 1197 a Milano in un

consiglio di consoli di giustizia e di negozianti si ordinò che non si dovesse dare per interesse più di tre soldi per lira dai privati, nè più di due dalla comunità senza alcun giuramento. Ma gli usurai che non s'appagavano del 10 e del 15 % limitato dalla legge, riescivano con subdoli trovati ad eluderla, leggendosi nelle carte di que' tempi, che inventavansi varii pretesti di dono o ricompensa (guiderdone), che mal simulavano la sfrenatezza usuraia; oppure, affinchè non apparisse prova della loro sozza avidità, nei brevi di riscossione che rilasciavano ai mutuatari, quei prestatori facevano sottacere dai notai il tempo, durante il quale erano decorsi gli interessi, oppure la somma versata, e limitavasi a dichiarare, come nel seguente documento: « se bene solutum et sati-« sfactum esse a dom. Guillelmo Lavizario monacho « monasterii s. Habundi Cumarum solvente pro ipso « monasterio et capitulo, de omni dono et guiderdono « curso duorum annorum prox. preter. de illis libris « 113 novor., de quibus dictum monasterium etc. « sunt obligati eidem dom. Curado etc. » (cart. 23 febbraio 1254); oppure: « se recepisse et habuisse a « dom. Guillelmo Lavizario mon. etc. lib. XLI et « sol. XIIII den. nov. pro ficto seu guiderdono et « dampno et interesse illarum librarum CXXXVIIII, « de quibus dom. abbas et confratres etc. obligati « sunt suprascripto Galvangnio et fratribus eius etc. » (cart. 26 giugno 1264). Secondo un' altra carta del 3 ottobre 1256 lo stesso cenobio paga lire nuove 52 e soldi 7 a titolo d'interesse di lire 116, di cui era debitore verso un Pietro Fica, senz' indicazione del tempo in cui era maturata quella somma. Nè si dica che quei monaci non fossero espilati dagli usurai, chè in molte scritture che li riguardano, lagnansi: « cum monasterium et capitulum s. Habundii de « Cumis gravatum foret honere creditorum sub « gravissimis usuris instancium, ut pecunie eius « debite solverentur etc. » (21 marzo 1246); ed altrove che molti creditori « acerrime molestarent ipsum « monasterium » (3 aprile 1249); per altro abbiamo un atto del 12 gennaio 1223, in cui evvi una prova delle gravissime usure a cui sottoponevasi per ineluttabili necessità: « contentus et confessus fuit

« omni occasione et exceptione remota dom. Luterius
« fil. q. item Luterii Rusce de Cumis se accepisse a
« dom. Perrono fil q. ser Iordani ..... libras quin-
« quaginta duas den. nov. pro dono seu guiderdono
« unius anni prox. preter. a s. Andrea in retro illarum
« librarum CCCXX den. nov., de quibus dom. Guil-
« lelmus abbas monasterii s. Abundi de Cumis nomine
« suprascripti monasterii tenetur ipsi dom. Luterio
« per plura brevia atestata. Actum Cumis in ecclesia
« s. Marie maioris. » Qui abbiamo un' usura di più
del 15 °/₀ — Il guadagno più onesto e tollerato dagli statuti era quello di coloro che collocavano a mutuo al 10 °/₀, e trovasi in una scrittura spettante all'istesso monasterio che un tal Nicoleto Rusca riceveva da esso ventiquattro lire nuove meno quattro soldi a titolo d'annuo interesse di 338 lire da lui prestate (10 dicembre 1221).

Bened. Giovio afferma (lib. I. *Hist. patr.*) che nel 1308 « consulto decurionum usurae apud Comenses omnino sublatae sunt; » ma nel 1436 il duca di Milano autorizza una famiglia d'ebrei mantovani a stabilirsi a Como per 10 anni, senza badare all'opposizione del consiglio di provvisione, licenziandola a tener banco e prestare a 6 denari per lire al mese con esenzione dai carichi reali e personali, ma coll'obbligo di pagare annualmente 25 fiorini al comune. I Comaschi però vollero che gli ebrei portassero un distintivo.

Era stato altresì ordinato che ogni credito più antico di tre anni fosse nullo, se il debitore o suo mallevadore nominato nell'istromento non lo riconosceva per giusto, oppure se chi doveva, non si trovava attualmente in possesso di quella cosa, pel cui valore era stato formato il debito, rimedio violento che dimostra la gravezza del male, e neppure le leggi ecclesiastiche valevano a frenare quel male sì inveterato. Gerardo da Sessa, arcivescovo di Milano e legato apostolico, in una costituzione del 1211 diretta ai vescovi suffraganei vieta agli ecclesiastici di ricevere oblazione alcuna dagli usurai pubblici nè dai loro aderenti o consanguinei, ed ai notai d'intervenire ad istrumenti, ove si contenesse alcuna usura; in caso di trasgressione, incorrerebbero nelle

pene sancite dal concilio lateranense. Interdetta ad essi la penitenza, la comunione, la pubblica sepoltura se non restituissero le usure ed i frutti dei pegni, i quali doveansi computare nella sorte principale secondo le disposizioni delle decretali, sì che dedotta la sorte, ossia il capitale, le possessioni dovessero tornar libere a' loro proprietari. Le trasgressioni delle leggi contro l'usura punivansi con bandi e multe al comune. Una carta del 12 febbraio 1237 conservata nella Biblioteca Ambrosiana contiene il privilegio di Obizo marchese di Malaspina, podestà di Milano, pel quale, sentito il consiglio dei quattrocento, ed avutone il loro consenso unanime, concede a frate Leone da Perego che siano devolute al convento dei frati minori di s. Francesco le restituzioni dovute al comune di Milano per usure esercitate e per altre ingiustizie commesse, onde ne sia impiegato il reddito a benefizio del monastero. Tal privilegio fu confermato più volte.

(Ceruti — *Liber Stat.* ecc., ecc., col. 326-27.)

F

(Nota 1. Pag. 43)

Litigio tra Delfino Greco ed il Capitolo

Quanto segue è cavato dal primo volume di tre che si conservano manoscritti nell' Archivio della nostra Curia, e contengono documenti raccolti dall'erudito Canonico Luganese Bellasio per ordine di Mons. Vescovo Albrizzi. Sono qui trascritti nel barbaro latino in cui furono dettati.

. . . .

Item in alio instrumento legitur sequens præceptum videlicet. Anno 1271 die Sabbati 8 Mensis Augusti. Dominus Raimundus Venerabilis Episcopus Cumanus statuit, et præcepit partibus præsentibus; Dalfino

Greco Canonico Cumano ex una parte; et Præsbitero Guilielmo qui dicitur Zezius et Præsbitero Zerbo, et Thadeo de Mercato, ipsorum nomine, et Confratrum qui dicunt se Capitulum Ecclesiæ Sancti Fidelis, ex altera: ut hinc ad diem Martis proximum compareant coram ipso Domino Episcopo, vel suo Vicario, ad docendum jura sua in causa Præposituræ dictæ Ecclesiæ, quæ vertitur in eos. Ego Stephanus Gallatius Scriba ipsius Domini Episcopi scripsi.

Item legitur aliud præceptum tenoris ut sequitur 1271 die Sabbati Mensis Septembris. Dominus Raimundus Venerabilis Episcopus Cumanus præcipit, et præcipiendo mandat per Servitorem præsens scriptum habentem Dalfino Greco Canonico Cumano, ut die Lunæ proximo, altera die non expectata, compareat coram ipso D.no Episcopo ad Castellum Sancti Petri, ad respondendum peticioni sibi oblatæ per Canonicos Ecclesiæ Sancti Fidelis Cumarum, gerentes se pro Capitulo ipsius Ecclesiæ, super præposituræ ejusdem Ecclesiæ alioquin prædictus dominus Episcopus procedet in facto ipso, sicut de jure debuerit. Ego Stephanus Gallatius Scriba ipsius D.ni Episcopi etc.

Item legitur sequens præceptum tenoris ut sequitur. 1271 die jovis 5 mensis Novembris. D.nus Jacobus de la Sala Archipræsbiter Cumanus, Vicarius D.ni Raimundi Venerabilis Episcopi Cumani præcipit, et præcipiendo mandat per Servitorem præsens scriptum habentem, Dalfino Greco Canonico Cumano, ut hodie veniat per se, vel per suum nuntium coram ipso D.no Vicario, ad respondendum libello ei porrecto per Thadeum de Mercato, et Fratres ejus Canonicos Ecclesiæ Sancti Fidelis, etc. Ego Stephanus Gallatius, etc.

Item in processu longissimo super causa prædictæ Præposituræ Sancti Fideles, inter cæteras Testium citatorum depositiones leguntur hæc verba. Super undecimo capitulo... quod ipse dominus Dalfinus tamquam Præpositus... in domo in qua consuevit stare Magister Egidius olim Præpositus Ecclesiæ memoratæ convocavit prædictos Canonicos, et Capitulum ecc., et dixit Ego scio bene, quod ipse, tamquam Præpositus, in illa Camera, quæ fuit Magistri Egidij, et quæ modo est suua, tamquam Præ-

positus convocavit illos Canonicos, ad rationem ibi faciendam, de facto ipsius Ecclesiæ et Capituli etc. super sexta decimo Capitulo dixit quod dictus Dominus Dalfinus in Festo Pascatis Christi proxime præterito hujus anni tamquam Præpositus fuit ad dictam Ecclesiam, et stetit ad Missam, quousque expleta fuit; et quando missa fuit expleta, ivit ipse super ostium Cancellarum, et ibi prædicavit etc.

Item interrogatus, quot sunt Canonici Canonicæ majoris Cumanæ, et quibus nominibus vocantur: Respondit debent esse numero viginti, et vocantur nominibus, in primis D.nus Manuelus de Lucino Archidiaconus, D.nus Jacobus de la Sala Archipræsbiter eiusdem Ecclesiæ; Dominus Præsbiter Rugerius de Mendrixio, D.nus Præsbiter Gusmerius, D.nus Atto de Castello, D.nus Dalfinus Grecus, D.nus Fredericus de Parede, D.nus Redulphus de Piro, D.nus Anricus de Lucino, D.nus Præsbiter Advocatus, D.nus Johannes Advocatus, D.nus Adam Advocatus, D.nus Bonifatius... D.nus Jacobus Gabaxij, D.nus Magister Lanfrancus de Pergamo, Dominus Magister Johannes de Parma, et alij de quorum nominibus non recondor. Interrogatus, si hic interfuit, quando dictus Dalfinus fuit investitus de ipsa Prepositura, et per quem, quando, et ubi, et quibus præsentibus. Respondit non recordor. Interrogatus si hic venit a Canonica Cumarum cum prædictis Dominis Archidiacono, et Archipræsbitero, et alijs Canonicis etc. respondit. Ego scio, quod quando ipse fuit investitus de ipsa Præpositura, venerunt dictus D.nus Archipræsbiter, et cum eo de Canonicis Cumanis, et induxerunt eum in possessionem de ipsa Præpositura cum Panno Altaris, et cum funibus Campanarum; et assignaverunt ei Cameram, quæ pertinebat ad ipsam Præposituram, cum cattenatio illius Cameræ, et assignaverunt ei stallum Prepositiiræ, et associaverunt eum ad ipsum stallum tamquam Præpositum ipsius Ecclesiæ. Et quando assetatus fuit ipse in ipso Stallo Præpositiiræ, ego qui tunc eram custos dictæ Ecclesiæ, sonavi ad campanas; et inceptum fuit *Te Deum laudamus* per Canonicos Ecclesiæ Sanctæ Mariæ; ed ibi aderant de Canonicis Sancti Fidelis, qui non contradixerunt dicto D.no Præposito, etc., etc.

Super vigesimo primo Capitulo interrogatus, quando cum per Dominum Episcopum Cumanum præceptum foret omnibus Archipræsbiteris, Præpositis, et Prælatis, quod suos Clericos producerent ad Ordines, in sacra quam tenere volebat, eidem D.no Episcopo Cumano prædictus D.nus Dalfinus tamquam Præpositus produxit Petrum de Sancto Andrea Canonicum dictæ Ecclesiæ ad quatuor primos ordines, etc. dixit hic Testis recordor quod ipse D.nus Dalfinus mihi dixit quod ego deberem ire tunc ad accipiendum quatuor ordines, et non ivi, etc. Super quarto Capitulo interrogatus quo modo, et qua ratione scit, et dicit quod dictus D.nus Dalfinus posuit in Sabato Sancto anni proximi præteriti illud pallium, et illum Pivialem Præposituræ ipsius Ecclesiæ in dorso suo, etc. respondit quod dictus dominus Dalfinus posuit illum Pivialem in Sabato Sancto anni proxime præteriti, et quod illud Pallium, et ille Pivialis quem posuit in dorso dictus D.nus Dalfinus, sit illud Pallium, et ille Pivialis Præposituræ dictæ Ecclesiæ etc., et etiam illud vidi etc., super quinto Capitulo interrogatus quo modo, et qua ratione scit et dicit quod receperit dictus D.nus Dalfinus D.num Episcopum Cumanum, qui tunc venit ad ipsam Ecclesiam Sancti Fidelis ad faciendum divinum uffitium in die Sabati Sancto: scio quia aderem etc. recepit dictus D.nus Dalfinus ipsum D.num Episcopum ad portam Ecclesiæ Sancti Fidelis ad faciendum Misterium. Interrogatus si prædictum D.num Episcopum recepit solum modo tamquam Canonicus Majoris Ecclesiæ Cumanæ. Respondit: credo quod receperit eum tamquam Præpositus: et bene posset tunc recepisse unus ex Canonicis Sanctæ Mariæ, sicut unus ex Canonicis de Sancto Fidele; si non ibi affuisset etc. interrogatus, cuius coloris, et cujus manerici est Pivialis, quem Præpositus Ecclesiæ Sancti Fidelis in festivis diebus ad divina, poneret. Respondit ille Pivialis est gialdi coloris etc., interrogatus quo modo, et qua ratione scit, vel dicit quod inquisivit tunc instrumenta, quæ ad causas, et utilitatem dictæ Ecclesiæ faciebant, et quando tenuit unam de clavibus Scripnii in se, ut dixit, et quando aliam dedit uni ex Canonicis, ut dixit. Respondit: Scio

quia aderam, quando inquisivit instrumenta, ut dixi; et credo, quod aderam, quando retinuit in se unam de clavibus ipsius Scripnij Sacristiæ, et aliam dedit uni ex Canonicis etc.

Redulphus de Piro Canonicus Cumanus interrogatus super primo capitulo continente, quod publice dicitur, et vox est; quod ipse Dominus Dalfinus post electionem, factam de ipso etc., respondit: Scio bene quod prædictus D.nus Dalfinus investitus, fuit de prædicta Præpositura per D.num Jacobum de la Sala Archipræsbiterum Cumanum, præsente D.no Manuele de Lucino Archidiacono Cumano, et quibusdam de alijs Canonicis Cumanis: et non aderat ibi medietas nec tertia pars Canonicorum de Cumis, quando prædicta investitura facta fuit. Super secundo Capitulo continente, quod statim post ipsam investituram dictus Archipræsbiter Majoris Ecclesiæ Cumanæ, nomine ipsius Ecclesiæ et Capituli Sanctæ Mariæ una cum prædicto Rodulpho de Piro, et Præsbitero Zerbo; et dicto Domino Dalfino accedentes ad Ecclesiam Sancti Fidelis sepe dictam ipsum D.num Dalfinum in possessionem Præposituræ Ecclesiæ Santi Fidelis posuerunt etc. dixit hic Testis. Ego eram, quando dictus D.no Archipræsbiter majoris Ecclesiæ Cumanæ, nomine Capituli ipsius Ecclesiæ, Sanctæ Mariæ, post ipsam investituram, una cum Præsbitero Zerbo, et me Teste, et prædicto Dalfino accesserunt ad Ecclesiam Sancti Fidelis sepe dictam ipsum D.num Dalfinum in Prepposituram dictæ Ecclesiæ Sancti Fidelis posuit, et corporaliter induxit cum Panno Altaris ipsius Ecclesiæ Sancti Fidelis, et funibus Campanarum Campanilis Ecclesiæ prælibatæ, et cum cattenacio ostij Sacristiæ, et Cattenacio Cameræ, in qua stare solebat quondam Magister Egidius olim Præpositus Ecclesiæ sepe dictæ et in qua post mortem dicti Magistri Egidij stetit Lanterius de Piro: installantes eum, seu assignantes ei Stallum ipsius Præposituræ in Choro ipsius Ecclesiæ; præsentibus prædicto Præsbitero Zerbo, et me Teste, et Petro de Sancto Andrea, et Præsbitero Zezio, et ipsis consentientibus, et non contradicentibus, nomine dicti Capituli Campanis pulsatis, et ipsis canentibus *Te Deum laudamus*. Super tertio Capitulo continente etc.

interrogatus, quando prædictus D.nus Dalfinus post dictam inductionem in possessionem . . . ivit, et ibat ad ipsam Ecclesiam, quando divina officia ibi celebrabantur etc., dixit hic Testis: Nescio inde quidquam, quia non ibam ad divina officia. Super quarto Capitulo continente interrogatus quod prædictus D.nus Dalfinus in Sabbato Sancto anni proximi præteriti tamquam Præpositus fecit ornari, et preparari Ecclesiam Sancti Fidelis, etc. dixit hic Testis: nihil scio quia non aderam. Super quinto Capitulo continente interrogatus, quando prædictus D.nus Dalfinus in die Sabbati Sancto recepit D.num Episcopum Cumanum, et Canonicos Cumanos, una cum quibusdam Canonicis dictæ Ecclesiæ Sancti Fidelis ad divina offitia ibi more solito cellebranda dixit hic Testis, nescio aliquid inde, quia non aderam, etc. super septimo capitulo continente item quod in festo Pascæ et in diebus sequentibus ipse D.nus Dalfinus tamquam Præpositus ad divino offitio fuit in dicta Ecclesia, et in dicto Stallo stando, et induit Pivialem prædictæ Præpositurræ, etc. dixit hic Testis: nescio aliquid inde, etc. super decimo quarto Capitulo, etc. interrogatus quando dictus Dominus Dalfinus tamquam Præpositus fecit aptare Bredellam unam ante Altare Sanctæ Eufemiæ dictæ Ecclesiæ, etc., etc. super decimo septimo Capitulo continente item quod dictus D.nus Dalfinus in Festo Pascatis proxime præteriti huius anni, tamquam Præpositus, fuit ad dictam Ecclesiam, et ibi in missarum celebratione prædicavit, et verba proposuit coram Populo, qui ibi erat, pro faciendo aptari Campanile Ecclesiæ sepe dictæ. Dixit hic Testis: posset esse: tamen ego non aderam; sed audivi dici, quod ipse D.nus Dalfinis ivit tunc ad ipsam Ecclesiam in prædicto Festo Pascatis, et dixit ibi verba, etc., etc., super vigesimo primo Capitulo continente item quod cum per D.num Episcopum Cumanum præceptum foret omnibus Archipræsbiteris, Præpositis, et Prælatis, quod suos Clericos perducerent ad ordines in Sacra, quam tenere volebat dictus D.nus Episcopus Cumanus; prædictus D.nus Dalfinus, tamquam Præpositus perduxit Petrum de Sancto Andrea Canonicum dictæ Ecclesiæ ad quatuor

primos ordines et etiam perducere voluit Bonanepotum Canonicum dictæ Ecclesiæ, nisi quod D.nus Episcopus ei gratiam fecit. Dixit hic Testis Potest esse quod fuit, sed nihil inde scio, quia non ibam tunc ad Ministerium; sed dixit mihi dictus D.nus Dalfinus, quod volebat eos perducere etc.

Ser Albertus Grecus de Cumis, qui juravit de veritate dicenda, lecto sibi Capitulo etc., dixit ego audivi ipsum D.nus Dalfinum dicentem coram vicinis dictæ Ecclesiæ, quod D.nus Episcopus imposuerat ei, quod ipse moneret vicinos, ut providerent super aptatione campanilis dictæ Ecclesiæ: et ipsos monuit, et per quosdam de vicinis fuit ei responsum; et fuerunt vicini similiter ad tractandum de aptatione illius Campanilis. Item in eo processu leguntur hæc verba. Interrogatus si tunc quando ipse D.nus Dalfinus adfuit ad ipsa divina officia, et cantavit Epistolam ad missam, quæ celebrabatur; et alijs vicibus, quibus hic Testis vidit ipsum ad dictas missas, tunc erat indutus Piviale, et vestibus Præposituræ semper. Respondit. Ipse habebat in Festis magnis; ut est in Sabbato Sancto, et in Pascha, et in Natali, et alijs Festis magnis; sed non semper; sed ipse habebat quotiescumque ea volebat ponere.

Super quinto Capitulo interrogatus etc. respondit aderat ipse D.nus Dalfinus in propria persona (in Sabbato Sancto) et Petrus de Sancto Andrea, et credo quod aderat ibi Thadeus de Mercato, sed non sum bene certus de eo, ed aderat ibi Præsbiter Zezius; et isti omnes Canonici, et dictus Præpositus aderant ibi cum Thurabile ipsius Ecclesiæ et cum aqua Sancta. Et de Canonicis Sanctæ Mariæ, qui illuc venerunt, fuerunt isti: D.nus Archidiaconus, et D.nus Archipræsbiter, et D.nus Præsbiter Gusmerius etc., ed D.nus Joannes Advocatus etc., interrogatus in quem modum dictus Dalfinus tamquam Præpositus dictæ Ecclesiæ in dicto die Sabbati Sancto recepit D.num Episcopum Cumanum, et Canonicos Cumanos ad divina offitia. Respondit. Receptus fuit ipse D.nus Episcopus tali modo. Quia consuetudo est, quod D.nus Episcopus Cumanus, si est Cumis, vadat cum Canonicis Ecclesiæ majoris ad dictam Ecclesiam Sancti Fidelis ad faciendum ignem Sanctum etc.,

interrogatus qui et quot ex ipsis Canonicis Sancti Fidelis aderant præsentes tunc, respondit aderant Præsbiter Zezius, et Petrus de Sancto Andrea etc., interrogatus si ipse Dominus Dalfinus in dicto die Paschæ communicavit omnes Personas, quæ ad ipsam Ecclesiam venerunt; vel aliquis ex Canonicis ipsius Ecclesiæ cum eo, et quisquis. Respondit non solus sed ipse Præsbiter Dalfinus; et Præsbiter Zezius; et dictus Dominus Præpositus communicabat ad unum Altare, et Dominus Præsbiter Zezius ad aliud; et hoc vidi ego. Interrogatus, quomodo scit, quod ipse Dominus Dalfinus tamquam Præpositus communicabat; et dictus Præsbiter, sicut dictæ Ecclesiæ. Respondit. Scio ea ratione quod ipse D.nus Dalfinus communicabat; et tamquam Præpositus: Quia scio quod ipse erat Præpositus: et scio quod ipse Præsbiter Zezius communicabat tamquam Præsbiter: Quia scio quod ipse erat Præsbiter illius Eccclesiæ, et quod est suum offitium, etc., etc. Interrogatus si ipse D.nus Dalfinus quando ivit ad faciendum mensurari dictas terras, etc., tunc ivit vestitus de vestibus pertinentibus ad Præposituram, an vestibus cottidianis, sicut alij Canonici dictæ Ecclesiæ fecerunt. Respondit tunc ivit vestibus de vestibus cottidianis; et alij Canonici qui cum eo iverunt, cum suis vestibus cottidianis similiter ibant, etc.

Jacobus de Cermenate Notarius Cumanus, etc. interrogatus ubi facta fuit, et in qua certa parte electio Præposituræ dicti D.ni Dalfini, et per quem, seu quos, et quomodo, et quo anno, mense, et die, et quibus alijs præsentibus. Respondit, facta fuit ipsa electio inter cancellos dictæ Ecclesiæ Sancti Fidelis ante Altare, per quondam Lanterium de Piro, et prædictum Thadeum de Mercato, et D.num Redulphum de Piro Canonicos ipsius Ecclesiæ per se, et Anzoleto de Canonica Canonico ipsius Ecclesiæ; seu per ipsum dominum Redulphum tantum, cui prædicti dederunt suas voces: et non recordor quo anno, mense, nec die: Et fuit a sex annis circiter ut credo, etc. Interrogatus qui, et quod per nomina sunt Canonici dictæ Ecclesiæ. Respondit credo quod sint octo, et dicam vobis illos modo Canonicos dictæ

Ecclesiæ: et sunt isti. Magister Jacobus de Grabedona, Bonusnepotus de Bernadigio, Anzoletus de Canonica, Præsbiter Zerbus, Petrus de Sancto Andrea, Rugerius de Vertemate, Thadeus de Mercato, Rolandus de Piro nunc est a pauco tempore citrà Canonicus dictæ Ecclesiæ, ut dicitur, et obtinet prebendam illam quam obtinuerat D.nus Redulphus de Piro in ipsa Ecclesiæ, etc. Interrogatus quid faciebat ipse D.nus Dalfinus ipso die Sabbati Sancti anni proxime preteriti ad divina offitia in ipsa Ecclesia, tamquam Præpositus, quando dixit se interfuisse. Respondit. Stabat ibi, et adjuvabat fieri ipsum divinum offitium: Et quando D.nus Episcopus, et Canonici Cumani qui ibi erant, volebant quod aliquid fieret, vocabant ipsum D.num Dalfinum, tamquam Præpositum, et dicebant: ita debet fieri secundum quod fit in talibus. Et ipse respondebat, et faciebat secundum quod debet facere Præpositus, et major in dicta Ecclesia. Interrogatus a quibus personis vidit hic Testis ipsum D.num Dalfinum vocari: O Preposite facite sic, et facite sic. Respondit. Ego vidi D.num Episcopum dicere illis de familia ejus, vel alteri eorum: Vocate Præpositum. Et ipse pluries ivit ad eum, et se inclinabat coram eodem D.no Episcopo, et ascultabat id, quod sibi dicebatur ab ipso D.no Episcopo. Et illi qui dicebant; O Preposite facite sic, et facite sic, erant quoque D.nus Archidiaconus, et quandoque de alijs Canonicis, de nominibus quorum non recordor etc.

Retroscriptas parcellas a pagina quadragesima quinta prope finem usque ad hanc paginam inclusive concordare ad litteram cum suis originalibus seu instrumentis in carta pergamena confectis, a nobis visis, recognitis, et collatis; et quam primum R.mo D.no Præposito Sancti Fidelis Comi Restituendis, fidem facimus, et testamur, atque subscribimus Balernæ hac die 21 Decembris anni 1761.

Antonius Paernius Balernæ Publicus Apostolica, Imperialique auctoritate Mendrisiis Notarius, etc.

Joseph Canonicus Bellasi, Notarius ab Ill.mo, et R.mo D.no D.no Johanne Baptista Albricio Peregrino Comense Episcopo ad colligenda omnia Comensis Ecclesiæ monumenta specialiter Delegatus.

Reperitur in Archivio Capituli Sancti Fidelis,

inter cæteras scripturas, infrascripta Epistola in carta pergamena confecta, tenoris ut sequitur dictæ. Raimundus Dei gratia Cumanus Episcopus. Dilectis filijs Præsbitero Zerbo Præsbitero Guillelmo dicto Zezio, Rugerio de Vertemate, Thadeo de Mercato, Bononepoti de Bernadigio, Petro dicto de Sancto Andrea, Anrico de Canavella Procuratori, et Fratri carnali Magistri Jacobi de Grabedona, nomine ipsius Magistri Jacobi, et per eum eidem Magistro Jacobi, omnibus Canonicis Ecclesiæ Sancti Fidelis Cumarum salutem in Domino. Cum hodie nobis fuerit ex parte vestra porrecta quædam petitio per quemdam vestrum Sindicum, qui vocatur nomine jacobus de Cardella; et dicta petitio multa contineat, et inter cætera, quod Dalfinus Grecus Canonicus Cumanus indebite, et injuste, nec non in magnum detrimentum, et præjudicium dictæ Ecclesiæ Sancti Fidelis et Canonicorum ejusdem, pro Præposito ipsius Ecclesiæ Sancti Fidelis, se gerit, et deinceps se gerere procurat: et quod non potest esse eiusdem Ecclesiæ Præpositus, nec Præposituram dictæ Ecclesiæ de jure obtinere, pluribus ibidem... pro inde nationibus assignatis. Et quod idem Dalfinus contendens cum Præsbitero Advocato Canonico Cumano de dicta Præpositura, ut dictus Præsbiter Advocatus remiteret causam quam cum eo habebat, ob hoc, et juri suo renuntiaret, comittens delictum Simoniæ, indebite, et enormiter procuravit: Et quod Archidiaconus, et Capitulum Ecclesiæ Cumanæ ad quos confirmatio Præpositi dictæ Ecclesiæ Sancti Fidelis dicitur pertinere, ad confirmandam electionem de eodem Dalfino indebite, ut in dicta petitione continetur... tanto tempore distulerunt: quæ huiusmodi confirmatio de jure ad nos fuerat devoluta. Et his de causis et multis alijs..... ut nostra sententia declaremus... prædictum Dalfinum Grecum Præpositum dictæ Ecclesiæ non potuisse habere, nec retinere, nec ipsam Præposituram ad eum nullo modo pertinere, et quod eum ammoveamus a dicta Præpositura, ac ei super eadem Prepositura perpetuum silentium imponamus: volentes clarius, et apertius scire, si dictam petitionem gratam, et ratam habere velitis et si facta extitit ex parte omnium vestrorum; vobis omnibus,

et singulis, præsentium tenore, districte precipimus, et mandamus, quatenus hinc ad diem veneris proximum ad nostram præsentiam accedatis, protestaturi, si eamdem petitionem firmam, et gratam habere volueritis nunc; aut vestram voluntatem, et intentionem nobis mandetis per vestras litteras vestris sigillis sigillatas, vel publicum instrumentum. Sed ut videatis petitionem, melius est ut personaliter veniatis. Alioquin contra vos, et quemlibet vestrum curaremus procedere . . . et nihilominus non obstante absentia vestra in dicto procedemus negotio, secundum quod jus fuerit, et nobis videbitur expedire. Reddantur litteræ, quæ pluribus diriguntur. Datum apud Castellum Montis Orfani die Martis quarto Mensis Augusti 1271 quarta decima Indictione.

Suprascripta epistola citatoria concordat cum suo originali ad litteram, a nobis viso, recognito, et collato. In quorum fidem Balernæ hac die 22 Decembris 1761 — subscribimus.

Antonius Paernius Balernæ Publicus Apostolica, Imperialique auctoritate Mendrisijs Notarius.

Joseph Canonicus Bellasi Notarius ab Ill.mo D.no Episcopo ad hoc specialiter Delegatus.